

# Senato della Repubblica XVIII Legislatura

# Fascicolo Iter DDL S. 2300

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale.

Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore

# Indice

1. DDL S. 2300 - XVIII Leg
1.1. Dati generali
1.2. Testi
1.2.1. Testo DDL 2300
1.3. Trattazione in Commissione
1.3.1. Sedute
1.3.2. Resoconti sommari
1.3.2.1. 9 <sup>^</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)
1.3.2.1.1. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 187 (pom.) del 20/07/2021
1.3.2.1.2. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 297 (pom.) del 03/08/2021
1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 301 (pom.) del 01/09/2021
1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 193 (pom.) del 07/09/2021
1.3.2.1.5. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 304 (pom.) dell'08/09/2021
1.3.2.1.6. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 307 (ant.) del 15/09/2021
1.3.2.1.7. 9 <sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 311 (pom.) del 22/09/2021
1.3.2.1.8. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 319 (ant.) del 13/10/2021
1.3.2.1.9. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 328 (pom.) del 02/11/2021
1.4. Trattazione in consultiva
1.4.1. Sedute
1.4.2. Resoconti sommari
1.4.2.1. 11 <sup>^</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
1.4.2.1.1. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 263 (pom.) del 21/09/2021
1.4.2.1.2. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 264 (pom.) del 22/09/2021

1.4.2.1.3. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 266 (pom.)	
del 05/10/2021	
1.4.2.2. 14 <sup>^</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	
1.4.2.2.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 254 (pom.) del 04/08/202177	
$1.4.2.2.2.\ 14^a Commissione\ permanente\ (Politiche\ dell'Unione\ europea)\ -\ Seduta\ n.\ 282\ (pom.)\ del\ 12/01/2022\ 82$	

1. DDL S. 2300 - XVIII Leg.

### 1.1. Dati generali

#### collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge

Atto Senato n. 2300

XVIII Legislatura

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore

Titolo breve: interventi per il settore ittico

Iter

20 luglio 2021: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

<u>C.1008</u> T. U. con <u>C.1009</u>, <u>C.1636</u>

approvato in testo unificato

S.2300 in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

On. Giuseppe L'Abbate (M5S)

Cofirmatari

On. Paolo Parentela (M5S)

Iniziative dei DDL approvati in testo unificato

C.1009 - On. Camillo D'Alessandro (PD) e altri

C.1636 - On. Lorenzo Viviani (Lega) e altri

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Presentazione

Trasmesso in data 23 giugno 2021; annunciato nella seduta n. 340 del 23 giugno 2021.

Classificazione TESEO

PESCA, PESCA E PESCICOLTURA

#### Articoli

DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Artt.2, 3, 13, 14), ACQUACOLTURA (Art.2), ABROGAZIONE DI NORME (Art.2), MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO (Artt.2, 3, 4, 5, 8, 9, 14), PARERI PARLAMENTARI (Artt.2, 3, 14), FONDO EUROPEO PER LA PESCA (FEP) (Art.3), PESCATORI (Artt.3, 6), AMBIENTE (Art.3), PRODUZIONE TRASFORMAZIONE COMMERCIALIZZAZIONE (Art.4), PRODOTTI ITTICI (Artt.4, 8), DECRETI MINISTERIALI (Artt.4, 5, 6, 8, 9), ASSOCIAZIONI (Artt.6, 12), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Art.6), COOPERATIVE (Artt.6, 7), TEMPO LIBERO (Art.9), TURISMO (Art.9), ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (Art.10), IMPOSTE DI BOLLO

(Art.10), VENDITA DIRETTA (Art.11), ISTITUTO CENTRALE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA APPLICATA AL MARE (ICRAM) (Art.12), ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA) (Art.12), PARCHI E RISERVE MARINE (Art.12), ZONE E AREE PROTETTE (Art.12), ATTIVITA' RICREATIVE (Art.13), SPORT (Art.13), CONCESSIONI (Art.14), DEMANIO MARITTIMO (Art.14), LICENZE COMMERCIALI (Art.14), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Art.15), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.17)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. <u>Mino Taricco</u> (<u>PD</u>) (dato conto della nomina il 20 luglio 2021) . Assegnazione

Assegnato alla <u>9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)</u> in sede referente il 5 luglio 2021. Annuncio nella seduta n. 342 del 6 luglio 2021.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici), 10<sup>a</sup> (Industria), 11<sup>a</sup> (Lavoro), 12<sup>a</sup> (Sanita'), 13<sup>a</sup> (Ambiente), 14<sup>a</sup> (Unione europea), Questioni regionali

# 1.2. Testi

#### 1.2.1. Testo DDL 2300

#### collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2300

#### DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati il 22 giugno 2021, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati L'ABBATE e PARENTELA (1008); D'ALESSANDRO, CENNI e CARDINALE (1009); VIVIANI, BUBISUTTI, COIN, GASTALDI, GOLINELLI, LIUNI e LOLINI (1636)

(V. Stampati Camera nn. 1008, 1009 e 1636)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 giugno 2021

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni volte a incentivare una gestione razionale e sostenibile e l'incremento delle risorse ittiche, a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura di rilevanza nazionale, a sostenere e promuovere la nascita di nuove imprese nel settore dell'acquacoltura nonché ad assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le regioni al fine di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca e di acquacoltura, nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea, e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche.

Art. 2.

(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura)

- 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in un testo unico tutte le norme vigenti in materia di pesca e di acquacoltura, apportando ad esse le modifiche necessarie per la semplificazione, il riordino e l'aggiornamento della normativa, nell'osservanza dei principi e criteri direttivi indicati al comma 2.
- 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
- *a)* abrogazione espressa delle disposizioni superate per effetto dell'introduzione di nuove norme, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
- b) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- c) semplificazione delle procedure relative all'accesso ai finanziamenti;
- d) eliminazione di duplicazioni e risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie;

- *e)* coordinamento, adeguamento e integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, di tutela e protezione dell'ecosistema marino e delle forme di pesca e acquacoltura tradizionali con quella internazionale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea;
- f) adeguamento delle categorie di pesca previste dall'articolo 220 del codice della navigazione, in funzione dell'evoluzione tecnologica e in coerenza con la normativa sovranazionale, con particolare riferimento alla possibilità di modificare o estendere l'operatività delle navi da pesca, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia della salute e della sicurezza della vita umana in mare;
- g) promozione del ricambio generazionale, dell'occupazione femminile a bordo delle imbarcazioni da pesca e dell'arruolamento di pescatori a bordo delle navi della pesca costiera, mediterranea e oceanica, nel rispetto del limite di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo 21;
- *h)* introduzione di disposizioni volte a semplificare i procedimenti amministrativi, prevedendo altresì l'istituzione dello Sportello unico della pesca presso le capitanerie di porto, e a migliorare le condizioni di lavoro degli operatori.
- 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il novantesimo giorno antecedente al termine previsto al comma 1, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
- 4. Ciascuno degli schemi di decreto legislativo adottati in attuazione della delega contenuta nel presente articolo è corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, nonché del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2, lettera *g*). In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
- 5. Il Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni necessarie per adeguare l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, con particolare riferimento al capo IV del titolo IV del libro primo, alle modifiche introdotte con i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo.

#### Art. 3.

(Modifiche all'inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate)

- 1. All'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
- « A decorrere dal 1° gennaio 2021 le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente

attività lavorativa operando in forme giuridiche di impresa diverse dalle cooperative e dalle compagnie, con esclusione dei pescatori autonomi, possono beneficiare della disciplina stabilita dal primo comma ovvero optare per l'applicazione del regime di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2022, in 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 2,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, in 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, in 3 milioni di euro per l'anno 2028, in 3,1 milioni di euro per l'anno 2029 e in 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 21.

#### Art. 4.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, e ulteriori misure di semplificazione)

- 1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, si interpreta nel senso che la disciplina in esso stabilità è applicabile anche nei confronti dei marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione, che esercitino la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa e che siano associati, in qualità di soci, a cooperative di pesca, iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, ancorché l'attività di pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative.
- 2. Gli obblighi contributivi derivanti dalla disciplina di cui al comma 1 sono a carico delle cooperative di pesca di cui allo stesso comma.
- 3. Sono fatti salvi i versamenti contributivi eseguiti direttamente dai soci delle cooperative di pesca di cui al comma 1 prima della data di entrata in vigore della presente legge.
- 4. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: « marittima » sono inserite le seguenti: « e nelle acque interne ».

#### Art. 5.

(Fondo per lo sviluppo della filiera ittica)

- 1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, dall'anno 2022, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, destinato a finanziare le iniziative di carattere sperimentale di cui al comma 2, con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro annui a decorrere dal medesimo anno 2022.
- 2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare, dall'anno 2022, nel rispetto della vigente normativa europea, le seguenti attività:
- *a)* stipulazione di convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226:
- b) ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;
- c) erogazione di incentivi per la costituzione di nuove imprese che mettono in relazione la filiera ittica e settori industriali ecosostenibili secondo i principi dell'economia circolare;
- d) svolgimento di campagne di educazione alimentare e di promozione del consumo dei prodotti della pesca marittima, anche incentivando il consumo delle specie meno commercializzate, nonché interventi per favorire iniziative di razionalizzazione della filiera ittica;
- e) interventi mirati per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese del settore ittico;
- f) attivazione di programmi di formazione professionale, anche a favore degli addetti operanti nell'intera filiera ittica, e di misure finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza del personale imbarcato e per una corretta conduzione della navigazione;
- g) progetti volti alla tutela, allo sviluppo e all'incremento sostenibile delle risorse ittiche autoctone;
- *h)* progetti volti alla salvaguardia dell'*habitat* marino, in particolare a favore del ripristino della biodiversità e della raccolta dei rifiuti in mare durante l'attività di pesca;
- i) progetti volti alla promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo, favorendo il collegamento con

esistenti attività di agriturismo;

- *l)* progetti volti all'istituzione di marchi e all'ottenimento di certificazioni da parte delle imprese relativamente alla pratica della pesca selettiva sostenibile, per promuovere la qualità e valorizzare il pescato italiano;
- m) campagne di pesca sperimentali e attività svolte in attuazione dei piani di gestione;
- n) promozione della parità tra i sessi nell'intera filiera ittica.
- 3. Nei casi di affidamento di forniture e servizi da parte di enti pubblici a istituti di ricerca in possesso da almeno venti anni del riconoscimento di cui all'articolo 27 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, si applicano le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera *a*), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
- 4. Ai fini di cui al comma 2, lettera *a*), del presente articolo, tra le associazioni nazionali di categoria di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, sono comprese anche le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il settore della pesca e dell'acquacoltura.
- 5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 14, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti concessi con le risorse del Fondo di cui al comma 1, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili.
- 6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Alla relativa copertura finanziaria si provvede ai sensi dell'articolo 21.

Art. 6.

(Promozione della cooperazione e dell'associazionismo)

- 1. Allo scopo di favorire l'associazionismo tra imprese e la cooperazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura, al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 16, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso la collaborazione di organismi, compresi quelli aventi forma societaria o consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o da altre forme di aggregazione, comprese le associazioni che nei tre anni precedenti hanno operato nel settore della piccola pesca e le organizzazioni di cui all'articolo 18 »;
- b) all'articolo 17, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso la collaborazione di organismi, compresi quelli aventi forma societaria o consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o da altre forme di aggregazione, comprese le associazioni che nei tre anni precedenti hanno operato nel settore della piccola pesca e le organizzazioni di cui all'articolo 18 ».

Art. 7.

(Esenzione dall'imposta di bollo)

- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, all'articolo 21-*bis* dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente gli atti, i documenti e i registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo le parole: « al settore agricolo » sono inserite le seguenti: « e ai settori della pesca e dell'acquacoltura ».
- 2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 21.

Art. 8.

(Semplificazione in materia di licenze di pesca)

- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, all'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la tassa sulle concessioni governative relativa alle licenze per la pesca professionale marittima, sono aggiunte, in fine, le seguenti note:
- « 1-bis. La tassa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza dell'ottavo anno, purché entro i sei mesi successivi alla scadenza stessa; in tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una soprattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.

1-*ter*. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza del termine di otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma, la nuova licenza rilasciata ha efficacia per otto anni decorrenti dalla data del pagamento della medesima tassa.

1-*quater*. Ferma restando la data di scadenza prevista dalla licenza, la tassa non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa o impresa di pesca e i suoi soci ovvero tra soci appartenenti alla medesima cooperativa o impresa di pesca durante il periodo di efficacia della licenza ».

- 2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità per il rilascio, le modifiche e i rinnovi delle licenze di pesca, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali di cui alla nota 1-*ter* all'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, introdotta dal comma 1 del presente articolo, che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure e i relativi termini.
- 3. In tutti i casi di variazioni della licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, è temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca. In caso di attività di controllo da parte delle autorità competenti, il possesso da parte dell'armatore o del comandante di copia dell'istanza presentata abilita l'imbarcazione alla navigazione e alla pesca. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità per garantire il pieno esercizio della facoltà di cui al presente comma in favore degli interessati, assicurando speditezza ed efficienza del procedimento amministrativo in conformità alla vigente disciplina dell'Unione europea.
- 4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 21.

Art 9

(Esclusione della tassa di concessione governativa per gli apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca)

- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, gli abbonamenti alle radioaudizioni e alle diffusioni televisive relativi ad apparecchi installati a bordo di navi adibite all'attività di pesca non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
- 2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 21.

Art. 10.

(Vendita diretta)

1. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni

vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, igienico-sanitaria e fiscale e nel rispetto della disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, e al regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013.

- 2. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'esercizio dell'attività di impresa o nello svolgimento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato per reati in materia di igiene e sanità o di frode. Il divieto ha efficacia per cinque anni decorrenti dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
- 3. Per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal titolo V del regolamento (CE) n. 1224/2009, all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la lettera *g*) è sostituita dalla seguente:
- « *g*) ai cacciatori, singoli o associati, che vendono al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, che esercitano attività di vendita al pubblico al dettaglio di prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività ».

#### Art. 11.

(Data di cattura dei prodotti ittici)

- 1. A tutela di una corretta e completa informazione del consumatore, il Governo, nell'esercizio della potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità con le quali è indicata al consumatore finale la data di cattura delle diverse specie di prodotti ittici, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:
- a) l'indicazione abbia ad oggetto il prodotto fresco;
- b) l'indicazione abbia ad oggetto tutti i prodotti ittici, sia di provenienza nazionale sia importati;
- c) siano definite le modalità di applicazione, in caso di violazione dell'obbligo di indicazione, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, ivi comprese le relative sanzioni.

#### Art. 12.

(Etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura somministrati da esercizi ricettivi e di ristorazione o servizi di catering)

- 1. Gli esercenti di alberghi, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar e simili nonché di servizi di *catering* possono fornire al consumatore un'informazione completa e trasparente sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura somministrati o distribuiti, in base a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013.
- 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali le informazioni di cui al comma 1 vengono fornite ai consumatori, con la determinazione dei luoghi e dei supporti in cui possono essere apposte, delle dimensioni del carattere degli elementi grafici e della lingua da impiegare.

#### Art. 13.

(Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette)

1. All'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti

#### modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: « dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) »;
- *b)* dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La commissione di riserva, nello svolgimento delle proprie funzioni, può acquisire i pareri delle maggiori associazioni e rappresentanze territoriali della pesca ».

#### Art. 14.

(Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura)

- 1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 20 è inserito il seguente:
- « 20-bis. La Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura svolge le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ».

#### Art. 15.

(Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura)

- 1. L'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è sostituito dal seguente:
- « Art. 9. (Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura) 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisce gli indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con particolare riferimento:
- a) alla tutela della biodiversità e alla rinnovabilità delle risorse ittiche;
- b) allo sviluppo sostenibile e alla valorizzazione delle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la promozione dei piani di gestione delle risorse ittiche e dei programmi di sviluppo dell'acquacoltura adottati dalle associazioni, dalle organizzazioni di produttori e dai consorzi riconosciuti, in conformità alle norme dell'ordinamento dell'Unione europea;
- c) alla tutela del consumatore, con riferimento alla tracciabilità dei prodotti ittici, alla valorizzazione della qualità della produzione nazionale e alla trasparenza delle informazioni.
- 2. Per le attività di ricerca e studio finalizzate alla realizzazione del Programma di cui al comma 1 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale di istituti scientifici pubblici e privati riconosciuti dal medesimo Ministero secondo le disposizioni vigenti.
- 3. I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dal Comitato di cui al comma 4, che trasmette le proprie valutazioni al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
- 4. Il Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura è presieduto dal direttore generale per la pesca e l'acquacoltura ed è composto da:
- *a)* due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, di cui uno responsabile del settore ricerca;
- b) sei esperti in ricerche applicate al settore, designati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su indicazione del Consiglio nazionale delle ricerche, del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale:
- c) un esperto in sanità veterinaria e degli alimenti, designato dal Ministro della salute;
- d) tre esperti nella ricerca applicata al settore, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra

- lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- e) un esperto nella ricerca applicata al settore per ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca;
- f) un esperto nella ricerca applicata al settore, designato dall'associazione nazionale delle imprese di pesca comparativamente più rappresentative;
- g) un esperto nella ricerca applicata al settore, designato dalle associazioni delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- *h)* un esperto nella ricerca applicata al settore, designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
- 5. Il Comitato esprime pareri sulle questioni relative a studi, ricerche e indagini che hanno rilievo scientifico a livello nazionale e interregionale per il settore della pesca o sono funzionali alla disciplina giuridica del settore.
- 6. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. L'incarico ha durata triennale, rinnovabile per una sola volta. Il funzionamento del Comitato non deve comportare oneri a carico della finanza pubblica e ai suoi componenti non spettano compensi, rimborsi di spese, gettoni di presenza e altri emolumenti comunque denominati ». Art. 16.

(Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura)

- 1. L'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è sostituito dal seguente:
- « Art. 10. (Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura) 1. Presso ogni capitaneria di porto è istituita la commissione consultiva locale per la pesca marittima e l'acquacoltura.
- 2. La commissione esprime pareri sulle questioni concernenti la pesca e l'acquacoltura nell'ambito del compartimento marittimo di riferimento.
- 3. La commissione è composta dai seguenti soggetti:
- a) il capo del compartimento marittimo;
- b) il capo della sezione pesca della capitaneria di porto;
- c) due rappresentanti degli assessorati regionali competenti rispettivamente in materia di pesca marittima, di acquacoltura e di ambiente;
- d) fino a cinque rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni nazionali delle cooperative di pesca comparativamente più rappresentative;
- *e)* fino a due rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca comparativamente più rappresentative;
- f) fino a due rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative;
- g) fino a due rappresentanti della pesca sportiva designati dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva comparativamente più rappresentative;
- *h)* fino a tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore della pesca e dell'acquacoltura comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- *i)* un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
- *l)* il direttore del mercato ittico locale, ove esistente;
- m) un rappresentante dell'ufficio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio.
- 4. La commissione è presieduta dal capo del compartimento marittimo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal comandante in seconda della capitaneria di porto.
- 5. Il segretario della commissione è nominato tra il personale della capitaneria di porto.
- 6. I componenti della commissione sono nominati dal capo del compartimento marittimo e restano in

carica per un triennio.

- 7. Le sedute della commissione sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione.
- 8. Su invito del presidente possono partecipare alle riunioni della commissione i rappresentanti degli enti locali competenti per territorio e di altre istituzioni nazionali o territoriali nonché esperti del settore in relazione a specifiche materie di competenza inserite tra gli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 9. Il funzionamento della commissione non deve comportare oneri a carico della finanza pubblica e ai suoi componenti non spettano compensi, rimborsi di spese, gettoni di presenza e altri emolumenti comunque denominati ».

Art. 17.

(Criteri per il riparto dell'incremento annuo del contingente di cattura del tonno rosso)

- 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce i termini e le modalità di ripartizione del contingente di cattura del tonno rosso assegnato all'Italia dall'Unione europea, in funzione del principio di trasparenza e della necessità di incentivare l'impiego di sistemi di pesca selettivi e aventi ridotto impatto sull'ecosistema, secondo le disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 2016/1627 del Parlamento europeo, del 14 settembre 2016, in base ai criteri indicati nel comma 2.
- 2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato in base ai seguenti criteri:
- a) trasparenza e oggettività nell'individuazione delle quote assegnate ai diversi sistemi di pesca;
- b) aumento della quota indivisa, al fine di favorire l'accesso alla risorsa da parte degli operatori, singoli o associati, che ne sono privi, attraverso metodi di distribuzione per aree geografiche e temporali idonei a garantire la fruibilità durante l'anno solare e in modo tendenzialmente uniforme in tutti i compartimenti marittimi, tenendo conto delle caratteristiche delle flottiglie da pesca;
- c) valorizzazione delle attività di pesca con metodi di cattura sostenibili e a ridotto impatto ecosistemico.
- 3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove la costituzione di una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa e a favorire l'occupazione, la cooperazione e l'economia d'impresa, secondo criteri di sostenibilità ecologica, economica e sociale. La filiera, su base volontaria, dovrà comportare l'adesione del maggior numero di operatori nazionali ed essere valorizzata con tutti gli strumenti necessari, fra cui i contratti di filiera.

Art. 18.

(Disposizioni in materia di marinai autorizzati alla pesca)

- 1. Al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, il marinaio autorizzato alla pesca può assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore a 200 tonnellate addette alla pesca mediterranea in qualsiasi zona.
- 2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare l'articolo 257 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1.

Art. 19.

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, in materia di intese di filiera)

- 1. All'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1:
- 1) all'alinea, dopo le parole: « prodotti agricoli » sono inserite le seguenti: « , della pesca e

dell'acquacoltura »;

- 2) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
- « *g-bis*) azioni per incentivare la gestione razionale delle risorse ittiche, con particolare riferimento allo sviluppo sostenibile;
- *g-ter)* azioni per sostenere le attività che fanno riferimento alla pesca marittima professionale e all'acquacoltura di rilevanza nazionale »;
- b) al comma 2, dopo le parole: « prodotti agricoli » sono inserite le seguenti: « , della pesca e dell'acquacoltura ».

Art. 20.

(Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in materia di sanzioni)

- 1. All'articolo 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « *1-bis*. Se la specie di cui è vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *a*), è la *Lithophaga lithophaga*, l'importo dell'ammenda prevista dal comma 1 è da
- Art. 21.

(Copertura finanziaria)

6.000 a 36.000 euro ».

- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, comma 2, lettera *g*), 3, 5, 7, 8 e 9 della presente legge, pari complessivamente a 11,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 10,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 10,5 milioni di euro per l'anno 2024, a 10,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a 10,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 11 milioni di euro per l'anno 2028, a 11,1 milioni di euro per l'anno 2029 e a 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 11,5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fonde speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 22

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

## 1.3. Trattazione in Commissione

#### **1.3.1. Sedute**

#### collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge

Atto Senato n. 2300

#### XVIII Legislatura

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore

Titolo breve: interventi per il settore ittico

Trattazione in Commissione

#### Sedute di Commissione primaria

Seduta

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente

N. 187 (pom.)

20 luglio 2021

N. 297 (pom.)

3 agosto 2021

#### Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 301 (pom.)

1 settembre 2021

#### Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

N. 193 (pom.)

7 settembre 2021

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente

N. 304 (pom.)

8 settembre 2021

#### Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 307 (ant.)

15 settembre 2021

#### Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 311 (pom.)

22 settembre 2021

#### Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 319 (ant.)

13 ottobre 2021

#### Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 328 (pom.)

2 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

## 1.3.2. Resoconti sommari

# 1.3.2.1. 9<sup>^</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

# 1.3.2.1.1. 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) Seduta n. 187 (pom.) del 20/07/2021

collegamento al documento su www.senato.it

# AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª) MARTEDÌ 20 LUGLIO 2021 187ª Seduta

Presidenza del Presidente VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SINDACATO ISPETTIVO

#### Interrogazione

Il sottosegretario BATTISTONI risponde all'interrogazione n. 3-02582, presentata dai senatori De Bonis e De Falco, sottolineando che il Ministero segue con particolare attenzione la filiera cerealicola, sia per l'entità delle superfici coltivate che per la rilevanza strategica del frumento duro per molte delle specialità agroalimentari nazionali.

In tale direzione, al fine di valorizzare una delle più rappresentative espressioni del *Made in Italy* e tutelare il reddito degli agricoltori, è stato già introdotto l'obbligo dell'indicazione d'origine del grano duro nella pasta (con l'intento di rendere evidente anche la provenienza della materia prima, oltre quella del prodotto finito) e potenziato il sistema dei controlli per contrastare le frodi anche nel settore cerealicolo.

L'obiettivo è sicuramente valorizzare e qualificare il prodotto nazionale rispetto a quello d'importazione ed ottimizzarela massima trasparenza dei mercati di filiera.

Pertanto, a salvaguardia dell'intera filiera, il settore dei cereali è oggetto di costante attenzione da parte dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) che fa eccellere l'Italia in Europa per i controlli svolti nel settore dei cereali destinati all'alimentazione umana.

In tale contesto, le ispezioni dell'Ispettorato concernono: le modalità di conservazione ed eventuali trattamenti per le granaglie stoccate nei silos (sia convenzionali che da agricoltura biologica); i documenti di accompagnamento e di rintracciabilità della merce; il rispetto dei parametri analitici di riferimento; l'eventuale presenza di sostanze attive ad azione fitosanitaria impiegate in campo o in post-raccolta (glifosato e altre); il processo di trasformazione dei prodotti derivati dalle farine e dalle semole; il rispetto delle norme di etichettatura, della conformità e veridicità delle indicazioni obbligatorie e facoltative, con particolare riguardo all'origine geografica riportata sui dispositivi di etichettatura e sui documenti commerciali.

Nel corso del primo quadrimestre di quest'anno, l'Ispettorato ha eseguito su cereali e derivati 1.395 verifiche, controllato 1.683 prodotti (di cui il 10,8 per cento risultati irregolari) ed analizzato 398 campioni (di cui il 3,8 per cento irregolari).

In tale contesto, i principali illeciti accertati hanno riguardato:mancata adozione di adeguati sistemi di tracciabilità di cereali, farine e paste alimentari;cereali e farine da agricoltura biologica contenenti residui di principi attivi non consentiti;commercializzazione di farine, paste e pane con caratteristiche merceologiche non rispondenti ai requisiti normativi;riso con difetti superiori alle tolleranze di legge;mancata o irregolare indicazione dell'origine geografica (in risi e paste alimentari);etichettatura irregolare (di risi e paste alimentari) con riferimento alle indicazioni obbligatorie, alle caratteristiche dell'alimento, all'elenco degli ingredienti e alle informazioni dell'O.S.A.;pane parzialmente cotto, surgelato, venduto senza la relativa specificazione in etichetta; usurpazione o evocazione delle denominazioni di origine.

Occorre poi tener presente che, per aumentare l'efficacia dei controlli all'importazione, l'ICQRF ha stipulato un protocollo d'intesa con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto al fine di disporre di dati e di informazioni sui trasporti marittimi di prodotti agroalimentari e di mezzi tecnici di produzione agricola, monitorare le introduzioni sul territorio nazionale, effettuare controlli congiunti al personale delle medesime Capitanerie ed avere un accesso facilitato sulle navi ed ai containers trasportati.

Peraltro, per contrastare in modo più incisivo l'eventuale illecita importazione di prodotti agroalimentari sul territorio nazionale, da anni è stato instaurato un rapporto di collaborazione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per poter monitorare i flussi in entrata di alimenti e materie prime alimentari provenienti da Paesi extra UE ed impedire l'ingresso di prodotti privi della documentazione di tracciabilità ovvero non rispondenti ai requisiti qualitativi minimi stabiliti dalle norme di settore.

L'ICQRF effettua anche controlli presso i principali porti italiani, in collaborazione con le Capitanerie di porto, la Guardia di finanza, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Polizia di Stato, con l'obiettivo specifico di verificare l'origine e la qualità merceologica dei cereali e loro derivati, introdotti sul territorio nazionale.

In dettaglio, nei porti nazionali sono stati effettuati 60 controlli nel 2018, 45 nel 2019, 71 nel 2020 e 19 dal 1° gennaio 2021 ad oggi. Tali verifiche hanno riguardato principalmente granaglie di mais, riso, frumento tenero/duro e relativi sfarinati.

In particolare, presso il porto di Bari, tra il 1° gennaio e il 24 giugno di quest'anno sono state controllate 9 motonavi che trasportavano grano duro con origini dichiarate Canada, Australia, Kazakhistan, Francia e Ucraina, per un quantitativo totale di oltre 220.000 tonnellate. Per ogni carico è stato effettuato un controllo di tracciabilità; su tre di esse è stato eseguito anche il prelevamento di campioni, le cui analisi multiresiduali per la ricerca specifica del glifosato hanno dato esito regolare. Rileva inoltre che, grazie all'acquisizione della strumentazione tecnico-scientifica all'avanguardia (spettrometro di massa ad alta risoluzione con tecnologia Orbitrap), l'attività analitica di controllo dei laboratori dell'ICQRF è stata ulteriormente potenziata consentendo rapide ed efficaci strategie di *screening* volte a rivelare la presenza di sostanze contaminanti alimentari e dei relativi metaboliti ivi compreso il *glifosate*, nonché di eventuali adulteranti.

Assicura l'interrogante che anche per l'anno in corso il dipartimento ICQRF, nell'ambito delle attività di controllo programmate, manterrà un elevato livello di attenzione nel settore, prevedendo anche specifici controlli presso i porti, al fine di verificare la tracciabilità, la qualità e l'effettiva destinazione dei grani duri importati ed impedire che gli stessi siano illecitamente designati e commercializzati con l'origine nazionale.

Detto questo, per quanto concerne le iniziative da intraprendere "affinché la CUN e il grano italiano diventino uno standard internazionale di valore", ricorda che la Commissione sperimentale nazionale del grano duro (CSN) ha il compito di rilevare i prezzi indicativi e le relative tendenze di mercato del grano duro di provenienza nazionale. Come previsto dalla normativa vigente, la relativa sperimentazione è propedeutica ad attivare successivamente la Commissione unica nazionale, quale

unico riferimento nazionale per il grano duro italiano.

Il Sottosegretario precisa che entrambe le Commissioni sono strumenti volontari che possono essere attivati solo ed esclusivamente a seguito di un accordo tra le organizzazioni professionali e le associazioni di categoria rappresentative. Tuttavia, nonostante il continuo impegno dell'Amministrazione nel proporre possibili soluzioni per il funzionamento della CSN, ad oggi, non si è ancora raggiunta una piena condivisione tra le parti.

Infine, come già comunicato nella riunione del 3 febbraio scorso alla presenza delle organizzazioni professionali rappresentative, rileva che le riunioni della Commissione sperimentale nazionale del grano duro si svolgeranno esclusivamente in videoconferenza a causa della pandemia da Covid-19. Pertanto, la definizione della sede e/o delle sedi non è attualmente in discussione in quanto la maggioranza di tutte le altre Commissioni uniche nazionali attive si svolgono nella predetta modalità, causa chiusura fisica delle Borse merci.

Il senatore DE BONIS (*Misto*) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara insoddisfatto della risposta fornita. Fa presente innanzitutto che l'accertamento della provenienza delle navi estere che scaricano grano nei porti italiani non dovrebbe essere compito dei parlamentari, come invece di fatto sta accadendo. Sottolinea inoltre che, a netto delle attività di controllo comunque svolte dall'ICQRF, non si capisce come sia possibile che sbarchino nei porti italiani navi cariche di grani esteri provenienti, ad esempio, da Paesi come Panama in cui non si coltiva sicuramente grano; più in generale ritiene che vi siano diversi elementi che rimangono poco chiari nell'attività di controllo svolta dalle strutture ministeriali. Fa notare in conclusione che le difficoltà segnalate riguardo all'avvio della commissione unica nazionale non appaiono casuali; si tratta in questo caso di un problema che risulta irrisolto ormai da diversi anni e che va affrontato per rendere i mercati più trasparenti condividendo le informazioni disponibili.

Il presidente **VALLARDI** dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 13 luglio.

Il <u>PRESIDENTE</u> ricorda che nella precedente seduta si è svolta la fase di illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Fa tuttavia presente che, prima di procedere alla loro votazione, la Commissione dovrà acquisire i prescritti pareri da parte delle Commissioni consultive. Al momento devono ancora fornire il loro parere le Commissioni 5a e 8a.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(728-B) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 13 luglio.

Il <u>PRESIDENTE</u>, dopo aver ricordato che non sono stati presentati emendamenti sul testo in esame, fa

presente che, per concluderne l'esame, è tuttavia necessario attendere i prescritti pareri sul testo, già modificato dalla Camera.

Al momento devono ancora fornire il loro parere la Commissione bicamerale per le Questioni regionali e la Commissione 12a.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 luglio.

Il <u>PRESIDENTE</u> comunica che sono stati presentati 96 emendamenti riferiti al disegno di legge, pubblicati in allegato.

Fa altresì presente che per procedere alla votazione degli emendamenti, la Commissione dovrà comunque acquisire preventivamente i prescritti pareri da parte delle Commissioni consultive, che dovranno pronunciarsi su tutte le proposte emendative.

D'accordo con il relatore <u>LA PIETRA</u> (*FdI*) propone pertanto di rinviare l'illustrazione e la discussione degli emendamenti ad una successiva seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 1° luglio 2020.

Ad una sollecitazione della senatrice <u>ABATE</u> (*Misto*), che chiede di valutare la possibilità di designare un nuovo relatore sul disegno di legge, replica il <u>PRESIDENTE</u> facendo presente che, ai sensi del Regolamento, l'individuazione della figura del relatore rientra tra le prerogative proprie del Presidente.

Ricorda quindi che sul disegno di legge si è a suo tempo svolto un breve ciclo di audizioni e che sono già state sollecitate le Commissioni coinvolte in sede consultiva ad esprimere i rispettivi pareri sul testo. Al momento devono ancora fornire il loro parere le Commissioni 10a e 14a.

D'accordo con la relatrice <u>NATURALE</u> (*M5S*) propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 16 settembre p.v.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2300) Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati L'Abbate e Parentela; D'Alessandro ed altri; Viviani ed altri - e petizione n. 21 ad esso attinente

(Esame e rinvio)

Il relatore <u>TARICCO</u> (*PD*) riferisce sul testo in esame, assegnato alla Commissione in sede referente, approvato dall'Assemblea della Camera il 22 giugno 2021 e diretto a disciplinare una serie di interventi nel settore ittico, attraverso deleghe al Governo volte a riordinare e semplificare il medesimo settore, nonché a prevedere ulteriori misure nell'ambito della pesca professionale.

Il disegno di legge, composto da 22 articoli, all'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento, consistenti in: incentivare una gestione razionale e sostenibile e l'incremento delle risorse ittiche; sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura di rilevanza nazionale; sostenere e promuovere la nascita di nuove imprese nell'acquacoltura; assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le Regioni, per garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca e di acquacoltura, nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche.

L'articolo 2 reca una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, prevedendo l'adozione di uno o più decreti legislativi entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, i quali raccolgano in un testo unico le norme vigenti in materia di pesca e di acquacoltura, apportandovi le modifiche necessarie per la semplificazione, il riordino e l'aggiornamento della normativa. Sono quindi dettati specifici princìpi e criteri direttivi per l'adozione dei suddetti decreti legislativi, prevedendosi altresì il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

L'articolo 3 reca modifiche all'inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca inferiori alle 10 tonnellate, aggiungendo, a tal fine, un ulteriore comma all'articolo 1 della legge n. 250 del 1958 (Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne). L'articolo 4 estende l'applicabilità della disciplina prevista dall'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 250 del 1958, nei confronti dei marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione (concernente le categorie della gente di mare) che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca.

L'articolo 5 istituisce, dall'anno 2022, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, destinato a finanziare: la stipula di convenzioni con le associazioni nazionali di categoria o con i consorzi da queste istituiti; la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; lo svolgimento di campagne di educazione alimentare e di promozione di consumo della pesca marittima; interventi per migliorare l'accesso al credito; programmi di formazione professionale e misure per migliorare la sicurezza e la salute del personale imbarcato; progetti per la tutela e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone; progetti rivolti alla salvaguardia dell'habitat marino; progetti indirizzati alla promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo; progetti volti alla creazione di marchi e all'ottenimento di certificazioni; campagne di pesca sperimentali; promozione della parità tra i sessi nell'intera filiera ittica. La definizione dei criteri e delle modalità di accesso ai finanziamenti concessi con le risorse del Fondo è demandata ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. L'articolo 6 apporta due modifiche al decreto legislativo n. 154 del 2004, recante norme per la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, al fine di promuovere la cooperazione e l'associazionismo.

L'articolo 7 aggiunge, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i settori della pesca e dell'acquacoltura al già previsto settore agricolo, relativamente all'esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti e la documentazione finalizzati alla concessione di aiuti europei e nazionali e a prestiti agrari di esercizio, di cui all'articolo 21-*bis* dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972

L'articolo 8 reca disposizioni volte alla semplificazione in materia di licenze di pesca. In particolare, si stabilisce che la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972 (licenza per la pesca professionale marittima) sia dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È inoltre previsto che, ferma restando la scadenza prevista della licenza, la tassa di concessione governativa

sulla licenza di pesca non sia dovuta in caso di cambio di armatore, qualora il passaggio avvenga tra la cooperativa di pesca o impresa di pesca ed i suoi soci o viceversa, nonché fra soci appartenenti alla medesima cooperativa di pesca, durante il periodo di efficacia della licenza. Si dispone poi che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, siano stabilite le modalità per il rilascio delle licenze di pesca, le modifiche e i rinnovi, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali di cui sopra che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure ed i termini relativi. In tutti i casi di variazione della licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, è temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca.

L'articolo 9 esclude la tassa di concessione governativa per gli apparecchi televisivi detenuti a bordo di natanti adibiti alla attività di pesca, prevista dall'articolo 17 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972.

L'articolo 10 prevede che gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possano vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività. Non possono invece esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni, condanne con sentenza passato in giudicato per reati in materia di igiene e sanità o di frode; si sostituisce poi la lettera g) dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998 (la quale individua un insieme di soggetti ai quali non si applica la normativa sul commercio introdotta dal medesimo decreto), prevedendo che l'esclusione si applichi anche agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura che vendono prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività.

L'articolo 11 autorizza il Governo ad emanare un regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, al fine di disciplinare le modalità di indicazione al consumatore finale della data di cattura delle diverse specie di prodotti ittici.

L'articolo 12 prevede che gli esercenti di attività alberghiere e di ristorazione possono fornire al consumatore un'informazione completa e trasparente sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura distribuiti e somministrati, in base a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Un decreto adottato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, stabilisce le modalità con le quali tali informazioni vengono fornite ai consumatori.

L'articolo 13 modifica l'articolo 2, comma 339, della legge n. 244 del 2007, il quale disciplina la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle Commissioni di riserva delle aree marine protette, sostituendo l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e prevedendo che le citate commissioni di riserva, nello svolgimento delle proprie funzioni, possano acquisire i pareri delle maggiori associazioni e rappresentanze territoriali della pesca.

L'articolo 14 prevede che la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura svolga le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto-legislativo n. 154 del 2004, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato e senza compensi ai componenti della Commissione.

L'articolo 15, sostituendo l'articolo 9 del decreto legislativo n. 154 del 2004, reca disposizioni inerenti la ricerca scientifica e tecnologia applicata alla pesca e all'acquacoltura i cui indirizzi, finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, sono definiti dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali. Vengono quindi individuate le competenze e la composizione del Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura.

L'articolo 16, sostituendo l'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, reca disposizioni relative all'istituzione di Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura presso ogni Capitaneria di porto, disciplinandone, tra l'altro, i compiti e la composizione.

L'articolo 17 dispone che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali disciplini i termini

e le modalità di ripartizione del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia dall'Unione europea, in funzione del principio di trasparenza e della necessità di incentivare l'impiego di sistemi di pesca selettivi e a ridotto impatto sull'ecosistema, secondo le previsioni dell'articolo 8 del Regolamento (UE) n. 2016/1627. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali promuove la costituzione di una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa e a favorire l'occupazione, la cooperazione e l'economia di impresa.

L'articolo 18 dispone che, al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, il marinaio autorizzato alla pesca possa assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore a 200 tonnellate, addette alla pesca mediterranea in qualsiasi zona; a tal fine, si autorizza il Governo a modificare l'articolo 257 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952 (Regolamento di esecuzione del codice della navigazione).

L'articolo 19 modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2005, relativo alla intesa di filiera agricolo-alimentare, aggiungendo, in particolare, il settore della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 20 introduce, all'articolo 8 del decreto legislativo n. 4 del 2012, il comma 1-bis, il quale prevede una particolare ammenda quale sanzione per la cattura della *Lithophaga litophaga* (cosiddetto dattero di mare).

L'articolo 21 è dedicato alla copertura finanziaria del provvedimento.

L'articolo 22 reca infine la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del disegno di legge siano applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Il relatore richiama che al disegno di legge è abbinato l'esame della petizione n. 21. Tale petizione, ritenendo che le norme dell'Unione europea in materia di sforzo di pesca non debbano mai avere come conseguenza la perdita di posti di lavoro, sollecita forme di tutela anche per i dipendenti amministrativi del settore della pesca.

In conclusione, stante la portata del provvedimento, ritiene utile lo svolgimento di un ciclo di audizioni al fine di disporre di un quadro conoscitivo completo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2320) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il <u>PRESIDENTE</u> ricorda che il termine per la conversione in legge del decreto-legge in esame scade sabato prossimo 24 luglio e che il provvedimento è già calendarizzato per l'esame da parte dell'Assemblea nella seduta di domani.

Il relatore <u>BERGESIO</u> (*L-SP-PSd'Az*) riferisce quindi sul decreto-legge in esame, assegnato alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) in sede referente, che giunge in Senato in seconda lettura dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati il 14 luglio 2021.

In riferimento alle disposizioni del provvedimento di competenza della Commissione, segnala anzitutto il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, introdotto dalla Camera dei deputati, che prevede l'abrogazione del decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89, recante "Misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario". In particolare, si è trattato di un c.d. decreto-legge 'a perdere' i cui contenuti sono stati infatti trasposti nel procedimento di conversione del decreto-legge n. 73 in esame.

Passando all'articolo 13, il comma 6 assegna all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare

(ISMEA) 80 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale intestato a ISMEA, di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge n. 23 del 2020, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. Il comma 7 interviene sulle garanzie che ISMEA è autorizzata a concedere a favore delle imprese agricole, ai sensi dell'all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016. Il comma, attraverso una novella alla norma citata, rimuove il limite di 15.000 euro precedentemente previsto e mantiene il richiamo ai limiti stabiliti dai Regolamenti europei sugli aiuti di Stato di importanza minore, cd. "de minimis".

L'articolo 18-bis, inserito durante l'esame alla Camera, dispone che gli animali vivi ceduti per l'attività venatoria siano assoggettati ad aliquota IVA ridotta al 10 per cento e rientrino nello speciale regime IVA per l'agricoltura fino al 31 dicembre 2021. L'onere della disposizione è valutato in 0,5 milioni di euro per il 2021 ed è posto a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili. Passando all'articolo 31, al comma 7, lettera a), numero 3, nell'ambito della complessiva dotazione di 500 milioni di euro per il 2020 relativamente al Fondo per il trasferimento tecnologico, è introdotta l'ulteriore disposizione che destina una quota parte di almeno 250 milioni di euro ai settori dell'economia verde e circolare, dell'information technology, dell'agri-tech e del deep tech. L'articolo 68 reca un complesso di misure relative al comparto agricolo. Esso anzitutto innalza al 9,5 per cento, limitatamente al 2021, la misura delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina (commi 1 e 2). Estende ai settori dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare a determinate condizioni (comma 3). Istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali (MIPAAF) il Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero, con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2021 (commi 4-8). Estende alle donne - a prescindere dall'età - l'applicabilità delle misure agevolative per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (concessione di mutui agevolati e di un contributo a fondo perduto) (comma 9). Prevede che gli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica siano considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica (commi 10-12). Interviene inoltre sul sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (commi 13 e 14). La disciplina relativa al Fondo agrumicolo viene quindi modificata per consentire che le risorse del fondo possano altresì essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dalla normativa europea de minimis, qualora destinate ad interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale produttivo compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato riguardante gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali alle aziende agricole il cui potenziale produttivo è stato danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati (comma 15).

I commi dal 2-bis al 2-quater dell'articolo 68 sono stati introdotti dalla Camera. Il comma 2-bis dispone l'incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura per un importo pari a 5 milioni di euro per il 2021, al fine di erogare contributi per gli allevatori di bovini. La motivazione dell'intervento è rinvenuta nel rilevante incremento dei costi di produzione per il settore zootecnico, derivante dalle tensioni sui mercati nazionale e internazionali, riguardanti gli alimenti per il bestiame. Il comma 2-ter stabilisce che le suddette disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final. Il comma 2-quater reca la copertura degli oneri, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili. Anche i commi da 15-bis a 15-octies dell'articolo 68 sono stati introdotti dalla Camera. In particolare il comma 15-bis dispone lo stanziamento di 15 milioni di euro per il 2021 al fine di potenziare gli interventi in favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e di promuovere le filiere e i distretti di agricoltura biologica, mentre il comma 15-ter reca la copertura degli oneri.

Il comma 15-quater estende al 2021 l'operatività del Fondo nazionale agrumicolo, prevedendo una dotazione di 5 milioni di euro per tale annualità, che costituisce limite di spesa in base al comma 15-quinquies. A tal fine il comma 15-quater novella l'articolo 1, comma 131, della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017). Attualmente, tale disposizione prevede per il predetto Fondo una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Il comma 15-sexies reca la copertura degli oneri.

I commi 15-septies e 15-octies dell'articolo 68 estendono fino al 31 dicembre 2021, e, se successivo, fino al termine dello stato di emergenza da Covid-19, la possibilità, già riconosciuta per il 2020, per i percettori di ammortizzatori sociali in costanza o in assenza di rapporto di lavoro, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine senza subire la perdita o la riduzione dei predetti benefici, nonché la previsione secondo cui determinate prestazioni svolte da soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole in zone montane non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

L'articolo 68-*bis*, introdotto dalla Camera, incrementa di 0,5 milioni di euro per il 2021 l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 521, della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019), al fine di sostenere, entro il predetto limite di spesa, la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche per la produzione agricola, con l'obiettivo di: ridurre i costi e le spese sostenute dai produttori agricoli; aumentarne la resilienza di fronte alle costrizioni dell'emergenza pandemica; contenere l'impatto ambientale; mitigare i cambiamenti climatici.

L'articolo 68-*ter* - introdotto dalla Camera - dispone uno stanziamento di 92.717.455,29 euro per il riequilibrio finanziario tra i territori regionali, a seguito del riparto delle risorse relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il biennio 2021 e 2022.

L'articolo 68-*quater* - introdotto dalla Camera - riconosce un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, in favore dei piccoli birrifici che producono birra artigianale.

L'articolo 69, commi da 1 a 5, riconosce, nel limite di spesa di 448 milioni di euro per il 2021, un'indennità *una tantum* pari a 800 euro in favore degli operai agricoli a tempo determinato che nel 2020 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo e che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L'articolo 69, commi 6 e 7, riconosce un'indennità *una tantum* di 950 euro ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca.

L'articolo 70 riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021.

Infine l'articolo 71 - modificato nel corso dell'esame presso la Camera - prevede la possibilità per le imprese agricole che abbiano subito danni per le eccezionali gelate, brinate e grandinate verificatesi nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021 e per quelle che hanno subito analoghi danni a seguito delle avversità atmosferiche verificatesi in Calabria il 21 e il 22 novembre 2020, di accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, che viene rifinanziato per complessivi 161 milioni di euro per il 2021.

In conclusione considerati i tempi strettissimi a disposizione per l'esame del provvedimento che, come ricordato dal Presidente, già domani dovrà essere all'esame dell'Assemblea, propone che la Commissione si esprima favorevolmente sul provvedimento, sempre che non ci siano osservazioni da parte di qualche senatore.

Il senatore <u>TARICCO</u> (*PD*) propone al relatore di integrare il parere con un chiarimento relativo all'articolo 68-*quater* concernente il contributo in favore dei piccoli birrifici.

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az) accoglie l'indicazione del senatore Taricco e presenta una

proposta di parere favorevole con osservazione, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario BATTISTONI si esprime favorevolmente sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere viene posta in votazione ed approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA PER LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DI DOMANI

Il presidente <u>VALLARDI</u> avverte che la seduta plenaria già convocata domani, mercoledì 21 luglio, alle ore 9, è sconvocata e che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, prevista domani al termine della stessa seduta, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2320

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, premesso che:

il decreto-legge in esame giunge in Senato in seconda lettura dopo essere stato approvato con numerose modifiche e integrazioni dalla Camera dei deputati il 14 luglio 2021; considerato che:

in riferimento alle disposizioni del provvedimento di competenza della Commissione, il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, prevede l'abrogazione del decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89, recante "Misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario", un c.d. decreto-legge 'a perdere' i cui contenuti sono stati infatti trasposti nel procedimento di conversione del decreto-legge n. 73 in esame;

all'articolo 13, il comma 6 assegna all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) 80 milioni di euro per l'anno 2021, mentre il comma 7 interviene sulle garanzie che ISMEA è autorizzata a concedere a favore delle imprese agricole, rimuove il limite di 15.000 euro precedentemente previsto e mantiene il richiamo ai limiti stabiliti dai Regolamenti europei sugli aiuti di Stato;

l'articolo 18-*bis* dispone che gli animali vivi ceduti per l'attività venatoria siano assoggettati ad aliquota IVA ridotta al 10 per cento e rientrino nello speciale regime IVA per l'agricoltura fino al 31 dicembre 2021;

all'articolo 31, al comma 7, lettera *a*), numero 3, nell'ambito della complessiva dotazione di 500 milioni di euro per il 2020 del Fondo per il trasferimento tecnologico, è introdotta l'ulteriore disposizione che destina una quota parte di almeno 250 milioni di euro ai settori dell'economia verde e circolare, dell'*information technology*, dell'*agri-tech* e del *deep tech*;

l'articolo 68 reca un complesso di misure relative al comparto agricolo. Esso anzitutto innalza al 9,5 per cento, limitatamente al 2021, la misura delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina (commi 1 e 2). Estende ai settori dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare a determinate condizioni (comma 3). Istituisce nello stato di previsione del Ministero

delle politiche agricole alimentare e forestali il Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero, con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2021 (commi 4-8). Estende alle donne - a prescindere dall'età - l'applicabilità delle misure agevolative per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (concessione di mutui agevolati e di un contributo a fondo perduto) (comma 9). Prevede che gli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica siano considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica (commi 10-12). Interviene inoltre sul sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (commi 13 e 14). La disciplina relativa al Fondo agrumicolo viene quindi modificata per consentire che le risorse del fondo possano altresì essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dalla normativa europea *de minimis* (comma 15);

ancora all'articolo 68, il comma 2-*bis* dispone l'incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura per un importo pari a 5 milioni di euro per il 2021; il comma 2-*ter* stabilisce che le suddette disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa UE; il comma 2-*quater* reca la copertura degli oneri; sempre all'articolo 68, il comma 15-*bis* dispone lo stanziamento di 15 milioni di euro per il 2021 al fine di potenziare gli interventi in favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e di promuovere le filiere e i distretti di agricoltura biologica, mentre il comma 15-*ter* reca la copertura degli oneri; il comma 15-*quater* estende al 2021 l'operatività del Fondo nazionale agrumicolo, prevedendo una dotazione di 5 milioni di euro per tale annualità, che costituisce limite di spesa in base al comma 15-*quinquies*. A tal fine il comma 15-*quater* novella l'articolo 1, comma 131, della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017); i commi 15-*septies* e 15-*octies* estendono fino al 31 dicembre 2021, e, se successivo, fino al termine dello stato di emergenza da Covid-19, la possibilità, già riconosciuta per il 2020, per i percettori di ammortizzatori sociali in costanza o in assenza di rapporto di lavoro, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine senza subire la perdita o la riduzione dei predetti benefici;

l'articolo 68-*bis* incrementa di 0,5 milioni di euro per il 2021 l'autorizzazione di spesa già prevista dalla legge di bilancio per il 2020 al fine di sostenere la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche; l'articolo 68-*ter* stanzia circa 92 milioni di euro per il riequilibrio finanziario tra i territori regionali, a seguito del riparto delle risorse relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il biennio 2021 e 2022, mentre l'articolo 68-*quater* riconosce un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, in favore dei piccoli birrifici che producono birra artigianale;

l'articolo 69, commi da 1 a 5, riconosce, nel limite di spesa di 448 milioni di euro per il 2021, un'indennità *una tantum* pari a 800 euro in favore degli operai agricoli a tempo determinato che nel 2020 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro, mentre ai commi 6 e 7 riconosce un'indennità *una tantum* di 950 euro ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca;

l'articolo 70 riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021, mentre l'articolo 71 prevede la possibilità per le imprese agricole che abbiano subito danni per le eccezionali gelate, brinate e grandinate verificatesi nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021 e per quelle che hanno subito analoghi danni a seguito delle avversità atmosferiche verificatesi in Calabria il 21 e il 22 novembre 2020, di accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà, che viene rifinanziato per complessivi 161 milioni di euro per il 2021,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

che sia chiarito in modo inequivocabile che i benefici di cui all'articolo 68-*quater* del provvedimento in esame si riferiscono a tutti i birrifici, siano essi artigianali o agricoli, a prescindere dal loro codice ATECO, che come dimensione rientrano nei limiti di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, della legge 16

agosto 1962 n. 1354.

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2009

#### Art. 1

#### 1.1

#### Il Relatore

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:

"nonché la prosecuzione dell'allevamento della produzione anche al di fuori dei vivai".

#### 1.2

#### Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea sostituire la parola "cinque" con "otto";
- b) alla lettera a) dopo le parole: "fiori secchi" inserire le seguenti: "colorati, stabilizzati o sbiancati";
  - c) dopo la lettera e) inserire le seguenti:
  - "f) vivaismo orticolo;
    - g) vivaismo viticolo;
    - h) vivaismo olivicolo."

#### 1.3

#### **Taricco**

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire la parola: "cinque" con la seguente: "otto";
- alla lettera a), dopo le parole: "fiori secchi" inserire le seguenti: "colorati, stabilizzati o sbiancati";
- dopo la lettera e), inserire le seguenti: "f) vivaismo orticolo; g) vivaismo viticolo; h) vivaismo olivicolo."

#### 1.4

#### Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Al comma 3, sostituire la parola "cinque" con "otto";

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera e) inserire le seguenti: "e-bis) vivaismo orticolo; e-ter) vivaismo viticolo; e-quater) vivaismo olivicolo."

#### 1.5

#### De Carlo, La Pietra

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire la parola "cinque" con "otto";
- alla lettera a), dopo le parole: "fiori secchi" inserire le seguenti: "colorati, stabilizzati o sbiancati":
- dopo la lettera e) inserire le seguenti: "f) vivaismo orticolo;g) vivaismo viticolo;h) vivaismo olivicolo."

#### 1.6

Il Relatore

*Al comma 3, lettera a) sostituire le parole da* "fiori freschi" fino a "fronde recise" con le seguenti "fiori, foglie e fronde recisi freschi, secchi, colorati, sbiancati e stabilizzati,".

#### 1.7

#### Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: "fiori secchi" inserire le seguenti: "colorati, stabilizzati o sbiancati";

#### 1.8

#### Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

All'articolo 1, comma 4, alinea, sostituire le parole: "di cui al comma 1", con le seguenti: "di cui all'articolo 2135 del codice civile".

#### 1.9

#### **Taricco**

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

- alla lettera a), sopprimere le parole da: "le industrie che producono i mezzi di produzione" fino alla fine del periodo;
  - alla lettera b):
- 1) sopprimere le parole: "le industrie che producono materiali per il confezionamento, carta, tessuti, materiali inerti e simili";
  - 2) sopprimere i numeri 1), 2) 7) 8) e 9);
  - 3) al numero 4), dopo la parola: "fiorai" inserire le seguenti: "e floral design".

Conseguentemente, al comma 5 sopprimere le parole da: "tutti i servizi" fino a: "ai trasporti" e le parole: "consulenza e di assistenza tecnica che svolgono attività di progettazione,".

#### 1.10

#### De Carlo, La Pietra

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1. *Al comma 4*:
- alla lettera a) sopprimere le parole da: "le industrie che producono i mezzi di produzione" fino alla fine del periodo;
- alla lettera b) sopprimere le parole: "le industrie che producono materiali per il confezionamento, carta, tessuti, materiali inerti e simili" ed i numeri 1), 2) 7) 8) e 9) ed al numero 4), dopo la parola "fiorai" inserire le seguenti: "e floral design".
- 2. *Al comma 5 sopprimere le parole da:* "tutti i servizi" *fino a:* "ai trasporti" *e le parole*: "consulenza e di assistenza tecnica che svolgono attività di progettazione,".

#### 1.11

#### Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4:
- 1) alla lettera a) sopprimere le parole da: "le industrie che producono i mezzi di produzione" fino alla fine del periodo;
  - 2) alla lettera b):
- *a)* sopprimere le parole: "le industrie che producono materiali per il confezionamento, carta, tessuti, materiali inerti e simili";
  - b) sopprimere i numeri 1), 2) 7) 8) e 9);
  - c) al numero 4), dopo la parola "fiorai" inserire le seguenti: "e floral design";
  - b) al comma 5 sopprimere le parole da: "tutti i servizi" fino a: "ai trasporti" e le parole:

"consulenza e di assistenza tecnica che svolgono attività di progettazione,".

#### 1.12

#### Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, lettera a), sopprimere le parole da: "le industrie che producono i mezzi di produzione" fino alla fine del periodo;
- b) al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: "le industrie che producono materiali per il confezionamento, carta, tessuti, materiali inerti e simili", ed i numeri 1), 2) 7) 8) e 9);
- c) *al comma 5 sopprimere le parole da*: "tutti i servizi" *fino a*: "ai trasporti" *e le parole*: "consulenza e di assistenza tecnica che svolgono attività di progettazione,".

#### 1.13

#### Il Relatore

Al comma 4, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole "ed ulteriori attività di supporto funzionali al settore;".

#### 1.14

#### Il Relatore

Al comma 4, lettera b) dopo la parola "grossisti" aggiungere le seguenti ", i confezionatori".

#### 1.15

#### Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Al comma 4, lettera b, n. 2) premettere la parola: "professionisti"

#### 1.16

#### Il Relatore

Al comma 4, lettera b) n. 4) dopo la parola "fioristi" aggiungere le seguenti "allestitori floreali".

#### 1.17

#### Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Al comma 4, lettera b), n 4), dopo la parola "fiorai" inserire le seguenti: "e floral design".

#### 1.18

#### Il Relatore

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"c) Il settore del verde tecnico, comprendente il verde pensile, il verde verticale, l'ingegneria naturalistica e tutte le "*nature based solutions*".

Art. 2

#### 2.1

#### Taricco

Sopprimere l'articolo

Conseguentemente, dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Concorsi di idee destinati ad aziende e a giovani diplomati nonché istituzione di premi)

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito del Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 9, compatibilmente con quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo9, bandisce concorsi di idee destinati alle aziende e ai giovani diplomati in discipline attinenti al florovivaismo, per l'ideazione e la realizzazione di prodotti tecnologici volti allo sviluppo della produzione florovivaistica ecosostenibile, istituisce e riconosce premi: per la realizzazione di pareti vegetali urbane volte a realizzare interventi ecosostenibili o di miglioramento estetico dei luoghi, per incentivare la cura del verde e dell'arredo urbano al fine di migliorare la qualità del

contesto e della vita in ambito urbano, nonché a creare aree d'ombra con finalità di contenimento della spesa energetica.»

### 2.2

### Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Al comma 1 dopo le parole "giovani diplomati" aggiungere le seguenti "e laureati".

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole "giovani diplomati" aggiungere le seguenti "e laureati"

### 2.3

### **Taricco**

Al comma 1, dopo le parole: "o di miglioramento estetico dei luoghi," *inserire le seguenti:* "per incentivare la cura del verde e dell'arredo urbano al fine di migliorare la qualità del contesto e della vita in ambito urbano,"

Art. 3

### 3.1

### **Taricco**

Al comma 1, sostituire le parole: "i siti regionali atti all'istituzione" con le seguenti: "i criteri minimi in valore del settore a livello territoriale ed in termini di concentrazione, quali presupposti per l'istituzione" e sopprimere le seguenti parole: "per le aree nord, centro, sud e, distintamente, per le isole maggiori e le zone svantaggiate del territorio"

### 3.2

### Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Al comma 2, sostituire le parole: "possono prevedere" con la seguente: "prevedono".

### 3.3

### Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Al comma 2, sostituire le parole: "possono prevedere" con le seguenti: "prevedono".

Art. 4

### 4.1

### Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2 sostituire la parola "o" con la seguente "e".
- b) al comma 3 inserire, infine, le seguenti parole: "e gli allestimenti floreali."

### 4.2

### **Taricco**

Al comma 2, sostituire la parola: "o" con la seguente: "e", e al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e gli allestimenti floreali."

### 4.3

### Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, sostituire la parola "o" con la seguente "e".
- b) al comma 3, inserire, in fine, le seguenti parole: "e gli allestimenti floreali."

### 4.4

### De Carlo, La Pietra

Apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 2 sostituire la parola "o" con la seguente "e".
- al comma 3 inserire, infine, le seguenti parole: "e gli allestimenti floreali."

### Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Al comma 2, dopo la parola: "manipolazione del vegetale", inserire le seguenti: "ovvero la semplice trasformazione di prodotto agricolo aziendale, come la composizione di bouquet da produzioni floricole aziendali,".

### 4.6

### Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

*Al comma 2, sostituire le parole:* "ove quest'ultima risulti connessa alle precedenti", *con le seguenti:* "ove quest'ultime risultino connesse alla prima attività".

### 4.7

### Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Nell'ambito dell'attività agricola florovivaistica, in base alle competenze specifiche e alle specifiche contrattuali degli operatori, di cui all'Allegato 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, si individuano le attività di produzione e vendita di piante, fiori e prati coltivati in vivaio e le attività di creazione, sistemazione e manutenzione degli spazi a verde, pubblici e privati, sia in ambito urbano che extra-urbano e forestale, che restano in capo alle imprese e ai professionisti che abbiano tali requisiti. Con riferimento ai contratti di coltivazione, creazione, sistemazione e manutenzione del verde di cui all'articolo 15, le categorie di operatori professionali sopra menzionati sono funzionali all'esercizio delle attività individuate e previste."

### 4.8

Il Relatore

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: "e al decreto legislativo del 3 aprile 2018 n. 34".

### 4.9

Il Relatore

Al comma 5, dopo la parola: "protezione," sopprimere la virgola.

Art. 5

### 5.1

### Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente:

"Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ed in particolare dei sistemi produttivi locali caratterizzati dalla significativa presenza di attività storicamente dedicate al florovivaismo, possono prevedere la costituzione di distretti florovivaistici che si connotano per le interrelazioni fra le imprese floricole, al cui sviluppo e alla cui competitività dovranno orientarsi i programmi del comparto, anche attraverso il riconoscimento di regimi di premialità.".

### 5.2

### **Taricco**

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: « Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in presenza di una oggettiva concentrazione di imprese del settore, che rendano il territorio rappresentativo sia in termini di valore assoluto di fatturato sia in termini percentuali, significativamente connesso e con indotto a livello territoriale con la realtà produttiva locale possono individuare distretti florovivaistici che possono beneficiare di regimi di premialità in funzione della programmazione dello sviluppo rurale.»

### 5.3

### Il Relatore

Al comma 3, le parole: "oltre alle attività florovivaistiche," sono soppresse.

### Il Relatore

*Al comma 3, in fine, le parole:* "dell'agricoltura, attività connesse all'agricoltura, quali l'agriturismo", *sono sostituite dalle seguenti:* "delle attività florovivaistiche, specifiche iniziative di formazione nell'ambito dei corsi di studio e delle attività scolastiche".

### 5.5

### Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Al comma 3 apportare le seguenti modifiche:

- a) Sopprimere le parole "oltre alle attività florovivaistiche";
- b) Sostituire le parole da "sviluppo dell'agricoltura" fino alla fine del comma, con le seguenti "sviluppo delle attività florovivaistiche, specifiche iniziative di formazione nell'ambito dei corsi di studio e delle attività scolastiche."

### Art. 6

### 6.1

### Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Al comma 1, dopo le parole "è istituito" aggiungere le seguenti ", presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,".

### 6.2

### Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2, lettera d), inserire, in fine, le seguenti parole*: "e delle produzioni floricole a ciclo breve attraverso l'Osservatorio di cui al comma 10- bis.";
- b) al comma 4, lettera h), sostituire la parola, "dodici" con la seguente "sei" e inserire, infine, le seguenti parole: "maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ai fini della presente legge, si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni.";
- c) al comma 4 sostituire la lettera l) con la seguente: "l) sei rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio;";
- d) *dopo il comma 10 inserire il seguente:* "10-bis. Nell'ambito del tavolo è inoltre istituito l'Osservatorio delle produzioni floricole a ciclo breve. L'Osservatorio ha funzioni consultive attinenti alle tematiche afferenti alla produzione e distribuzione delle produzioni floricole a ciclo breve. L'Osservatorio, in particolare, ha il compito di esprimere pareri, di promuovere la qualità e l'origine del materiale di propagazione e di promuovere l'applicazione di protocolli colturali atti a rendere le produzioni floricole a ciclo breve maggiormente sostenibili.";
- e) *al comma 11, sostituire le parole*: "dell'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale" con le seguenti: "degli Osservatori di cui ai commi 10 e 10-*bis*".

### 6.3

### **Taricco**

All'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 2, lettera d), inserire, in fine, le seguenti parole:* "e delle produzioni floricole a ciclo breve attraverso l'Osservatorio di cui al comma 10-*bis.*";
- al comma 4, lettera h), sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "sei" e inserire, infine, le seguenti parole: "maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ai fini della presente legge, si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni.";
- al comma 4 sostituire la lettera l) con la seguente: "l) sei rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio;".

- *dopo il comma 10 inserire il seguente:* "10-*bis.* Nell'ambito del tavolo è inoltre istituito l'Osservatorio delle produzioni floricole a ciclo breve. L'Osservatorio ha funzioni consultive attinenti alle tematiche afferenti alla produzione e distribuzione delle produzioni floricole a ciclo breve. L'Osservatorio, in particolare, ha il compito di esprimere pareri, di promuovere la qualità e l'origine del materiale di propagazione e di promuovere l'applicazione di protocolli colturali atti a rendere le produzioni floricole a ciclo breve maggiormente sostenibili."
- *al comma 11, sostituire le parole:* "dell'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale" *con le seguenti:* "degli Osservatori di cui ai commi 10 e 10-*bis*".

### De Carlo, La Pietra

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 2, lettera d), inserire, infine, le seguenti parole*: "e delle produzioni floricole a ciclo breve attraverso l'Osservatorio di cui al comma 10-*bis*.";
- al comma 4, lettera h), sostituire la parola "dodici" con la seguente "sei" e inserire, infine, le seguenti parole: "maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ai fini della presente legge, si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni.";
- al comma 4 sostituire la lettera l) con la seguente: "l) sei rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio;";
- *dopo il comma 10 inserire il seguente*: "*10-bis*. Nell'ambito del tavolo è inoltre istituito l'Osservatorio delle produzioni floricole a ciclo breve. L'Osservatorio ha funzioni consultive attinenti alle tematiche afferenti alla produzione e distribuzione delle produzioni floricole a ciclo breve. L'Osservatorio, in particolare, ha il compito di esprimere pareri, di promuovere la qualità e l'origine del materiale di propagazione e di promuovere l'applicazione di protocolli colturali atti a rendere le produzioni floricole a ciclo breve maggiormente sostenibili."
- *al comma 11 sostituire le parole*: "dell'Osservatorio del vivaismo ornamentale, frutticolo e del verde urbano e forestale" *con le seguenti*: "degli Osservatori di cui ai commi 10 e 10-*bis*".

### 6.5

### Il Relatore

Al comma 2, lettera i) aggiungere in fine le seguenti parole ", anche in relazione agli interventi di riqualificazione, rigenerazione urbana con la natura e di forestazione urbana."

### 6.6

### Il Relatore

Al comma 2, dopo la lettera i) aggiungere la seguente

"j) monitoraggio delle pratiche commerciali sleali in agricoltura e di altre pratiche non conformi all'interno della filiera;"

### 6.7

### Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Al comma 2, dopo la lettera i) aggiungere la seguente "i-bis) monitoraggio degli atti legislativi emessi a livello nazionale ed internazionale".

### 6.8

### Il Relatore

Al comma 4, lettera d) sostituire le parole "dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" con le seguenti "della Transizione Ecologica".

### 6.9

### **Taricco**

Al comma 4, lettera d), e ovunque presenti, sostituire le parole: "Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare" con le seguenti: "Ministero della Transizione Ecologica".

### 6.10

### Il Relatore

Al comma 4, lettera f) sostituire le parole "delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano" con le seguenti "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome con delega per il florovivaismo".

### 6.11

### Il Relatore

Al comma 4, lettera h) sostituire la parola "florovivaistico" con le seguenti "e della filiera florovivaistica con prevalenza di quelle di livello nazionale".

### 6.12

### **Taricco**

Al comma 6, dopo le parole: "Il Tavolo può" inserire le seguenti: "prevedere la istituzione di Tavoli Settoriali permanenti e" e dopo le parole: "al comma 4" inserire le seguenti: "ed al comma 5"

### 6.13

### Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Al comma 10 aggiungere in fine il seguente periodo:

«L'osservatorio ha il compito di raccogliere dati sulle diverse tipologie di aziende operanti nel comparto della realizzazione cura e manutenzione del verde. Ciò al fine di istituire un Albo ufficiale degli Operatori del Verde che possa costituire riferimento sia negli appalti del verde pubblico che negli affidamenti privati.»

### 6.14

### Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. Il tavolo costituisce il gruppo di lavoro legislativo con compiti di monitoraggio degli atti emessi a livello nazionale ed internazionale."

### 6.15

### Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

"13-bis. In virtù dei benefici ambientali, climatici, sanitari, oltre che di qualità e decoro delle aree urbane, di salvaguardia del suolo e di ricostruzione degli equilibri eco-sostenibili, delle opere a verde, il Tavolo opera in stretto raccordo con il Ministero della Transizione Ecologica, nelle fasi di predisposizione e modifica del Piano Nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 9."

### Art. 8

### 8.1

### Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) al secondo periodo, dopo le parole "sviluppo economico" aggiungere le seguenti "e da due rappresentanti del Tavolo tecnico del settore florovivaistico.";
- b) aggiungere in fine il seguente periodo "L'Organo di coordinamento si interfaccia periodicamente con il Tavolo tecnico del settore florovivaistico di cui all'art. 6."

### 8.2

### Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Al comma 1, dopo le parole: "nella transizione ecologica" inserire le seguenti: "anche con il coinvolgimento di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni del settore florovivaistico maggiormente rappresentative a livello nazionale."

### <u>Taricco</u>

*Al comma 1, dopo le parole:* "nella transizione ecologica" *aggiungere le seguenti:* "anche con il coinvolgimento di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni del settore florovivaistico maggiormente rappresentative a livello nazionale."

### 8.4

### De Carlo, La Pietra

Al comma 1, dopo le parole: "nella transizione ecologica" inserire le seguenti: "anche con il coinvolgimento di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni del settore florovivaistico maggiormente rappresentative a livello nazionale."

### 8.5

### Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Al comma 1, dopo le parole: "nella transizione ecologica" inserire le seguenti: "anche con il coinvolgimento di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni del settore florovivaistico maggiormente rappresentative a livello nazionale."

Art. 9

### 9.1

### Il Relatore

*Al comma 3, dopo le parole:* ", alla ricerca e alla sperimentazione,", *inserire le seguenti:* "ai costi di produzione legati all'approvvigionamento energetico, in particolare quello relativo al riscaldamento delle strutture protette,".

### 9.2

### Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Al comma 3 dopo le parole: "alla sperimentazione", aggiungere le seguenti: "ai costi di produzione legati all'approvvigionamento energetico"

### 9.3

### Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il Piano è articolato in sezioni, per consentire interventi differenziati sulla base delle specificità delle produzioni del comparto.»

### 9.4

### Il Relatore

*Al comma 4, dopo le parole* "può altresì individuare", *aggiungere le seguenti:* ", in coerenza con la Strategia nazionale del verde pubblico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 4 gennaio 2013 n. 10,"

### 9.5

### Il Relatore

Al comma 4 sostituire la parola "asfaltate" con la seguente "impermeabilizzate".

Art. 10

### 10.1

### **Taricco**

Sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:

"1. Al fine di garantire al consumatore la trasparenza in merito alle caratteristiche di qualità dei prodotti florovivaistici, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in accordo con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e tenendo conto delle

regolamentazioni degli organismi europei e internazionali di riferimento, un marchio per i prodotti florovivaistici ottenuti da coltivazioni interamente svolte in Italia nel rispetto di standard minimi di prodotto e con certificazioni di qualità ambientale e sociale.

- 2. Con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare, entro 90 giorni dal termine di cui al comma 1, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'attribuzione del marchio di cui al comma 1 alle aziende florovivaistiche che ne facciano richiesta.
- 3. Il marchio di cui al comma 1 è di proprietà esclusiva del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano promuovono e controllano l'uso del marchio di cui al comma 1, che le aziende florovivaistiche possono adottare a livello singolo o collettivo o di distretto florovivaistico, su base volontaria.
- 4. Il logo del marchio di cui al comma 1, è individuato mediante concorso di idee, da bandire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

### 10.2

### Taricco

Al comma 1, sostituire le parole: "possono istituire" con le seguenti: "possono promuovere".

### 10.3

Il Relatore

Al comma 2 dopo le parole "in ambito" è aggiunta la seguente "nazionale".

### 10.4

### Taricco

Dopo il comma 4 inserire il seguente: "4-bis. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto riconosce e promuove il marchio di qualità dell'ambiente urbano Comuni Fioriti promosso a livello nazionale su standard europei e mondiali. Con il medesimo decreto ne definisce gli standard attuativi e le regole operative".

### 10.5

### Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

*Al comma 5, dopo le parole:* "all'attuazione del presente articolo,", *inserire le seguenti:* "evitando la proliferazione di marchi finalizzati alla certificazione anche al fine di tutelare quelli esistenti per i quali potrebbe derivarne un pregiudizio. Il tutto"

Art. 12

### 12.1

### Vanin

*Al comma 1, sostituire le parole* «lo sviluppo del verde urbano e a migliorare le aree verdi urbane esistenti» *con le seguenti:* «lo sviluppo del verde urbano e dei parchi cittadini, a migliorare le aree verdi urbane esistenti nonché la conservazione e la tutela di parchi e di giardini di interesse artistico o storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

### 12.2

### Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo:

«Rientrando tra queste attività anche la pianificazione e gestione del verde ad integrazione degli strumenti urbanistici in vigore sia su scala urbana che territoriale.»

Art. 13

### 13.1

### Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"I centri per il giardinaggio in possesso dei requisiti di cui all'art. 2135 c.c., sono considerati aziende agricole che operano nel settore specializzato del giardinaggio, del florovivaismo, e forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola principale. Essi sono luoghi aperti al pubblico dotati di punti di vendita che svolgono attività di produzione e vendita organizzata al dettaglio, forniti di norma di serre e di vivai predisposti per la produzione e vendita di una elevata quantità di piante e fiori nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2135 c.c. alla quale è connessa un'offerta di prodotti in misura non prevalente, complementare e strumentale al settore per i quali si applicano le regole fiscali individuate dal regolamento di cui al comma 2 sulla base della disciplina fiscale vigente e nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, previsto dal medesimo comma 2".

### 13.2

### **Taricco**

Sostituire il comma 1, con il seguente: "1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono definirsi centri per il giardinaggio qualora operino prevalentemente nel settore florovivaistico ed orto-florovivaistico e svolgano attività di vendita di prevalente produzione propria organizzata anche utilizzando serre e vivai funzionali alla produzione e vendita di fiori e di piante. I medesimi imprenditori, ferme restando le vigenti disposizioni fiscali, possono vendere anche prodotti connessi, complementari e strumentali rispetto alle attività florovivaistiche ed orto-florovivaistiche con le modalità stabilite col regolamento di cui al comma 2."

### 13.3

### Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono definirsi centri per il giardinaggio qualora operino prevalentemente nel settore florovivaistico ed ortoflorovivaistico e svolgano attività di vendita organizzata anche utilizzando serre e vivai funzionali alla produzione e vendita di fiori e di piante. I medesimi imprenditori, ferme restando le vigenti disposizioni fiscali, possono vendere anche prodotti connessi, complementari e strumentali rispetto alle attività florovivaistiche ed ortoflorovivaistiche con le modalità stabilite col regolamento di cui al comma 2.»

### 13.4

### Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Sostituire il comma 1, con il seguente:

"1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono definirsi centri per il giardinaggio qualora operino prevalentemente nel settore florovivaistico ed ortoflorovivaistico e svolgano attività di vendita organizzata anche utilizzando serre e vivai funzionali alla produzione e vendita di fiori e di piante. I medesimi imprenditori, ferme restando le vigenti disposizioni fiscali, possono vendere anche prodotti connessi, complementari e strumentali rispetto alle attività florovivaistiche ed ortoflorovivaistiche con le modalità stabilite col regolamento di cui al comma 2."

### 13.5

### De Carlo, La Pietra

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono definirsi centri per il giardinaggio qualora operino prevalentemente nel settore florovivaistico ed ortoflorovivaistico e svolgano attività di vendita organizzata anche utilizzando serre e vivai funzionali alla produzione e vendita di fiori e di piante. I medesimi imprenditori, ferme restando le vigenti disposizioni fiscali, possono vendere anche prodotti connessi, complementari e strumentali rispetto alle attività florovivaistiche ed ortoflorovivaistiche con le modalità stabilite col regolamento di cui al comma 2."

### 13.6

### Zuliani, Sbrana

Al comma 1, al secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: «punti di vendita» inserire le seguenti: «di prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, per i quali si applicano i limiti previsti dall'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,»;
- b) sopprimere le seguenti parole da: "per i quali si applicano le regole fiscali." fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

### 13.7

### Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Al comma 1, al secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

- *a) dopo le parole:* «punti di vendita» *inserire le seguenti*: «di prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, per i quali si applicano i limiti previsti dall'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,»;
- b) sopprimere le seguenti parole da: "per i quali si applicano le regole fiscali." fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

### 13.8

### Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Al comma 1, secondo periodo, apportare le seguenti modifiche:

- a) dopo la parola "forniti" aggiungere la seguente "solitamente";
- *b) sostituire le parole* "alle quali è affiancata un'offerta di prodotti connessi" *con le seguenti* "alla quale è connessa un'offerta di prodotti in misura non prevalente"

Art 14

### 14.1

### Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 14.

- 1. Il valore strategico delle opere a verde, sia in ambito urbano che periurbano, rafforza il valore delle attività di realizzazione, cura e manutenzione del verde ed il ruolo degli operatori, richiamando competenze e professionalità adeguate, quali fattori discriminanti tanto nelle procedure selettive pubbliche che negli affidamenti privati, a garanzia della qualità e della efficacia degli interventi. Implicazioni significative riguardano, nel settore del verde pubblico, gli strumenti e i modelli di gestione; i requisiti degli operatori sia pubblici che privati; i criteri di valutazione dei progetti e delle prestazioni. Nei lavori privati, la capacità di stimolare gli investimenti e rafforzare gli strumenti volti a favorire prestazioni qualificate, anche nella logica di contrastare il ricorso alla manodopera non specializzata e al lavoro sommerso. Tali tematiche dovranno essere trattate nel merito dal Tavolo tecnico di cui all'articolo 6 e dall'Organo di coordinamento di cui all'articolo 8, per essere esplicitate entro 90 giorni dall'approvazione della presente Legge in uno specifico atto normativo-regolamentare.
- 2. In considerazione dell'elevato livello di competenze e della rapida innovazione che qualificano la figura professionale del manutentore del verde e tenuto conto dell'accordo del 22 febbraio 2018 sul Documento relativo allo «*Standard* professionale e formativo di manutentore del verde», sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un regolamento per l'attuazione del comma 2 dell'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154.
  - 3. La validazione delle competenze per l'esercizio delle attività di creazione, sistemazione e

manutenzione del verde deve poter avvenire anche attraverso il possesso di certificazioni di cui all'articolo 10 attestanti la qualità lavorativa e il processo lavorativo di qualità.

4. La qualità della creazione, cura e manutenzione del verde non può prescindere da un'attività di studio e progettazione svolta da professionisti in possesso di qualifiche tecniche e/o abilitazioni professionali coerenti con le attività da svolgere. "

### 14.2

### Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Alla rubrica sostituire le parole "di manutentore" con le seguenti "di costruttori e manutentori"

### 14.3

### Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Sono esonerati dall'obbligo di conseguire l'attestato di idoneità di cui alla lettera b) del precedente comma 1 i titolari ed i lavoratori delle imprese ivi indicate che risultino iscritte, alla data del 25 agosto 2016, nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e che, indipendentemente dal codice ATECO posseduto, dimostrino, tramite idonea documentazione, di avere svolto attività di manutenzione del verde pubblico o privato per un periodo minimo di due anni, anche non continuativo, antecedente rispetto alla predetta data."

### 14.4

### Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Sono esonerati dall'obbligo di conseguire l'attestato di idoneità di cui alla lettera b) del precedente comma 1 i titolari ed i lavoratori delle imprese ivi indicate che risultino iscritte, alla data del 25 agosto 2016, nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e che, indipendentemente dal codice ATECO posseduto, dimostrino, tramite idonea documentazione, di avere svolto attività di manutenzione del verde pubblico o privato per un periodo minimo di due anni, anche non continuativo, antecedente rispetto alla predetta data.".»

### 14.5

### **Taricco**

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. All'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Sono esonerati dall'obbligo di conseguire l'attestato di idoneità di cui alla lettera b) del precedente comma 1 i titolari ed i lavoratori delle imprese ivi indicate che risultino iscritte, alla data del 25 agosto 2016, nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e che, indipendentemente dal codice ATECO posseduto, dimostrino, tramite idonea documentazione, di avere svolto attività di manutenzione del verde pubblico o privato per un periodo minimo di due anni, anche non continuativo, antecedente rispetto alla predetta data."

### 14.6

### De Carlo, La Pietra

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Sono esonerati dall'obbligo di conseguire l'attestato di idoneità di cui alla lettera b) del precedente comma 1 i titolari ed i lavoratori delle imprese ivi indicate che risultino iscritte, alla data del 25 agosto 2016, nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e che, indipendentemente dal codice ATECOposseduto, dimostrino, tramite idonea documentazione, di avere svolto attività di manutenzione del verde pubblico o privato per un periodo minimo di due anni, anche non continuativo, antecedente rispetto alla predetta data."

### Vanin

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In ogni caso, l'esercizio delle attività di manutenzione del verde deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020.».

Art. 15

### 15.1

Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15

- 1. In considerazione delle peculiarità e dell'importanza di specie vegetali di buona qualità nel verde urbano ed extraurbano nonché dell'incidenza della coltivazione e della crescita in vivaio sulle caratteristiche delle specie vegetali stesse, le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di coltivazione. I contratti di coltivazione, messa a dimora e manutenzione, sia con le aziende agricole florovivaistiche e sia con le imprese che provvedono alla sistemazione del sito di impianto, alla messa a dimora della pianta e alla cura della stessa fino al momento dell'attecchimento in base a specifici requisiti e competenze come declinato dall'art. 4 comma 3, oppure tra le suddette aziende ed imprese in accordo tra loro.
- 2. I contratti di coltivazione, messa a dimora e manutenzione, di cui al comma 1 possono essere stipulati dalle amministrazioni pubbliche nell'ambito di accordi quadro, ai sensi dell'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aventi la durata massima di sette anni. Costituiscono titolo preferenziale per la stipulazione degli accordi quadro di cui al presente comma la presentazione di progetti di realizzazione del verde urbano, con relativo piano di manutenzione, volti a favorire il valore multifunzionale del verde. Inoltre costituiscono titolo preferenziale il possesso di certificazioni di qualità di cui al precedente art. 10.
- 3. Gli eventuali oneri derivanti dai contratti di coltivazione, messa a dimora e manutenzione possono essere sostenuti, anche mediante sponsorizzazione, sia da imprese che provvedono alla sistemazione del sito di impianto, alla messa a dimora della pianta e alla cura della stessa fino al momento dell'attecchimento in base a specifici requisiti e competenze e competenze, sia da parte di soggetti terzi privati, rimandando per tali possibilità a quanto indicato al successivo articolo 16. Fermi restando i ruoli e le definizioni di cui agli articoli 1 e 4, le associazioni di aziende agricole florovivaistiche e di imprese che provvedono alla sistemazione del sito d'impianto, alla messa a dimora della pianta e alla cura della stessa di cui all'art. 6 comma 4 lettera i, in base a specifici requisiti e competenze, saranno promotrici di accordi di collaborazione tra le filiere così come individuate, al fine di rendere sinergica l'interlocuzione con le Amministrazioni Pubbliche per una più completa e puntuale definizione dei contratti di coltivazione per la produzione, messa a dimora e manutenzione.
- 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Art. 16

### 16.1

**Taricco** 

Sopprimere l'articolo.

16.2

Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Sopprimere l'articolo.

16.3

De Carlo, La Pietra

Sopprimere l'articolo.

### 16.4

### Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

«Art. 16 (Partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano)

- 1. I comuni possono adottare misure volte a favorire la partecipazione volontaria di associazioni di cittadini alla cura del verde urbano o rurale, su loro specifica istanza.
- 2. La partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano è possibile a condizione che questa sia preventivamente comunicata all'ente comunale e limitata agli interventi minori, ovvero non richiedenti l'uso di macchinari professionali o particolari competenze tecniche.
- 3. A tale fine con propri atti i comuni provvedono a semplificare le disposizioni che consentono l'accesso alle attività di cui ai commi 1 e 2, individuandone forme di regolamentazione, limiti e prevedendo per i cittadini impegnati nella cura del verde urbano o rurale un'assicurazione contro eventuali infortuni.»

### 16.5

### **Taricco**

Sostituire il comma 1, con il seguente: "1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministero dell'interno, con proprio decreto, previa intesa in Conferenza unificata, definisce le attività e le condizioni per le quali i comuni possono adottare misure di promozione volte a favorire la partecipazione volontaria di associazioni di cittadini alla cura del verde urbano o rurale, su loro specifica istanza. In coerenza con le linee definite al precedente periodo i comuni provvedono a semplificare le disposizioni che consentono l'accesso alle citate attività individuandone forme di regolamentazione e limiti.

### 16.6

### Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "specifica istanza" aggiungere le seguenti "attraverso aziende e professionisti abilitati che svolgono attività nel settore florovivaistico e di manutenzione del verde".

### 16.0.1

### Gallone, Bernini, Caligiuri, Mangialavori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

- 1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1º gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nel caso di interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi. La detrazione così individuata è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per unità immobiliare moltiplicato per il numero di unità immobiliari che usufruiscono di tale incentivo.
- 2. In deroga all'articolo 14, commi 2-*ter*, 2-*sexies* e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-*quinquies*, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-*septies*, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di

coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi, così come indicati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e nei successivi provvedimenti.

- 3. I soggetti che sostengono, negli anni 2021 e 2022, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
- a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
- 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni.».

Art. 17

### 17.1

### **Taricco**

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce misure di agevolazione all'accesso a misure di sostegno europee, nazionali e regionali, per sostenere ed incentivare gli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 18

### 18.1

### Caligiuri, Bernini, Gallone, Mangialavori

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere del Tavolo di cui all'articolo 6 e in base alle indicazioni del Piano di cui all'articolo 9, d'intesa con le regioni, individua specifiche misure e interventi adeguati e dedicati alle aziende imprese florovivaistiche nell'ambito dei PSR, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale.»

### 18.2

### Bergesio, Vallardi, Sbrana, Rufa, Zuliani

Al comma 1, sostituire le parole da "con le regioni" fino a "in accordo con le regioni" con le seguenti "con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome individua"

# 1.3.2.1.2. 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 297 (pom.) del 03/08/2021

collegamento al documento su www.senato.it

### AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>) Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

**Riunione n. 297** MARTEDÌ 3 AGOSTO 2021

Presidenza del Presidente VALLARDI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,35

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI UECOOP E DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI IMPRENDITORI DELLA PESCA (ANAPI PESCA), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2300 (INTERVENTI PER IL SETTORE ITTICO)

# 1.3.2.1.3. 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 301 (pom.) del 01/09/2021

collegamento al documento su www.senato.it

### AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>) Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 301 MERCOLEDÌ 1° SETTEMBRE 2021

> Presidenza del Presidente VALLARDI

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 17 (sospensione dalle ore 16,25 alle ore 16,30)

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI MARSALA E DEL COMUNE DI CETARA, DI ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE - COORDINAMENTO PESCA (AGCI AGRITAL PESCA, FEDAGRI PESCA-FEDERCOOPESCA E LEGACOOP AGROALIMENTARE - DIPARTIMENTO PESCA) E DELL'UNCI AGROALIMENTARE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2300 (INTERVENTI PER IL SETTORE ITTICO)

# 1.3.2.1.4. 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) Seduta n. 193 (pom.) del 07/09/2021

collegamento al documento su www.senato.it

### AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>) MARTEDÌ 7 SETTEMBRE 2021 193<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente VALLARDI

La seduta inizia alle ore 15.35.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare ( n. 281 )

(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice <u>NATURALE</u> (*M5S*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in esame assegnato alla 8a Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede consultiva ed alla Commissione Agricoltura in sede di osservazioni.

Il provvedimento recepisce la direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo del Consiglio del 20 giugno 2019 recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare. Ricorda che la delega per l'attuazione della direttiva è prevista dall'articolo 28 della legge n. 53 del 2021 (Legge di delegazione europea 2019-2020).

Ricorda inoltre che la citata direttiva (UE) 2019/1159 ha apportato sostanziali modifiche alle procedure seguite dalla Commissione europea per il riconoscimento dei certificati emessi da Paesi terzi, disponendo altresì il riconoscimento dei certificati posseduti dai marittimi da parte degli Stati membri. Al riguardo va segnalata la disposizione di cui al paragrafo 1, punto 2), lettera *b)* della direttiva (UE) 2019/1159, che modifica l'articolo 2 della direttiva 2008/106/CE ed impone agli Stati membri il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri ai marittimi, indipendentemente dalla loro nazionalità.

La direttiva che si recepisce richiede, come sopra specificato, il riconoscimento delle varie tipologie di certificati rilasciati da uno Stato membro, indipendentemente dalla cittadinanza del marittimo. Come si legge nella relazione lo spirito della direttiva è quello di attuare uno degli obiettivi della politica comune dei trasporti nel settore marittimo, ossia di facilitare la circolazione della gente di mare

all'interno dell'Unione. Tale circolazione contribuisce a rendere il settore del trasporto marittimo dell'Unione attrattivo per le future generazioni, evitando così una situazione in cui il settore marittimo europeo si trovi a fronteggiare una carenza di personale.

La direttiva 2008/106/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2019/1159, è stata recepita con il decreto legislativo n. 71 del 2015. Pertanto, ai fini del recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2019/1159, il Governo ha ritenuto opportuno intervenire con la tecnica della novella legislativa. Passando ad analizzare più in dettaglio i contenuti del provvedimento - composto da 21 articoli e due allegati - l'articolo 1 modifica l'articolo 1 del decreto legislativo n. 71 del 2015 per meglio definire il campo di applicazione del provvedimento, prevedendone l'applicazione, oltre che ai marittimi italiani e a quelli comunitari, a quelli di Paesi terzi con i quali le amministrazioni competenti abbiano stipulato un accordo di reciproco riconoscimento.

L'articolo 2 modifica l'articolo 2 del decreto legislativo n. 71 del 2015 per aggiornare i riferimenti ivi contenuti alla luce della nuova organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Vengono altresì introdotte le definizioni di "acque protette" e di "acque adiacenti alle acque protette".

L'articolo 3 modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 71 del 2015 al solo fine di allineare il testo a disposizioni intervenute dopo l'approvazione del citato decreto legislativo.

L'articolo 4 modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 71 del 2015 prevedendo che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili comunichi le disposizioni adottate in materia di formazione ed abilitazione, oltre che alla Commissione europea, anche all'Organizzazione marittima internazionale (IMO).

L'articolo 5 apporta modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 71 del 2015, in particolare specificando le singole autorità competenti, eliminando il riferimento all'esperienza pratica per l'utilizzo dei simulatori ed inserendo il riferimento al certificato di addestramento.

L'articolo 6 modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 71 del 2015 al fine di prevedere, a tutela della sicurezza della navigazione, che i titolari di certificati di competenza per mansioni a livello direttivo rilasciati da Stati membri dell'Unione europea o da Paesi terzi, che chiedono la convalida di riconoscimento, possiedano un'appropriata conoscenza della legislazione marittima italiana concernente le mansioni da svolgere.

L'articolo 7 modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 71 del 2015 prevedendo che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministero dello sviluppo economico, ciascuno per le materie di propria competenza, comunichino eventuali pratiche fraudolente riscontrate, oltre che alla Commissione europea, agli Stati membri dell'Unione europea ed ai Paesi terzi con i quali sia stato concluso un accordo di riconoscimento, anche all' Organizzazione marittima internazionale (IMO).

L'articolo 8 modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 71 del 2015 richiamando anche il Ministero dell'istruzione nel novero delle autorità competenti che garantiscono che le attività di formazione, di valutazione delle competenze, di certificazione, di convalida di riconoscimento e di rinnovo siano costantemente controllate attraverso un sistema di gestione della qualità. Si prevede altresì che la relazione sull'esito della valutazione sia trasmessa, oltre che alla Commissione europea, anche all'Organizzazione marittima internazionale (IMO).

L'articolo 9 modifica l'articolo 11 del decreto legislativo n. 71 del 2015, richiedendo tra l'altro che, per il rilascio di uno dei certificati di competenza e del certificato di addestramento, i lavoratori marittimi che abbiano effettuato l'addestramento all'estero debbano aver sostenuto con esito favorevole l'esame atto a dimostrare il possesso delle relative competenze.

L'articolo 10 modifica l'articolo 12 del decreto legislativo n. 71 del 2015 per integrare la previsione concernente la possibilità, in casi di urgenza, di permettere ad un marittimo di imbarcare senza un valido certificato medico, fino al prossimo porto di scalo dove sia disponibile un medico e nei casi espressamente disciplinati. Si prevede pertanto che detta autorizzazione possa essere rilasciata, oltre che dall'autorità marittima, anche dagli uffici consolari, al fine di prevedere le stesse condizioni per gli imbarchi su territorio nazionale e quelli che avvengono all'estero.

L'articolo 11 modifica l'articolo 13 del decreto legislativo n. 71 del 2015 prevedendo che sono esclusi dalla dimostrazione quinquennale del mantenimento delle competenze anche i comandanti e gli ufficiali titolari di un certificato, oltre ai soggetti già previsti.

L'articolo 12 modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 71 del 2015 specificando che la compagnia di navigazione deve assicurare che a bordo delle proprie navi l'equipaggio sia formato anche in conformità alle disposizioni in materia di organizzazione del lavoro a bordo.

L'articolo 13 modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 71 del 2015 al fine di correggere un refuso, mentre l'articolo 14 modifica l'articolo 18 dello stesso decreto specificando che, durante le ispezioni a bordo effettuate nella qualità di Stato d'approdo, gli ispettori controllano anche che le navi battenti bandiera di un Paese non membro dell'Unione europea osservino il presente articolo. L'articolo 15 modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 71 del 2015 inserendo una specifica relativa al riconoscimento dei certificati che abilitano il marittimo a lavorare a bordo di una nave battente bandiera italiana con una funzione o una capacità specifica attestata dal certificato di addestramento. Si prevede altresì che la Capitaneria di porto accetti l'attestato di addestramento a seguito della presentazione dell'attestazione di superamento, con esito favorevole, dell'esame finale da parte del marittimo sostenuto presso un istituto, ente o società italiani riconosciuti dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto.

L'articolo 16 modifica l'articolo 20 del decreto legislativo n. 71 del 2015 in tema di riconoscimento dei certificati rilasciati da Paesi terzi, prevedendo l'iter necessario al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per riconoscere, mediante convalida, un certificato di competenza ovvero un certificato di addestramento rilasciato da un Paese terzo.

L'articolo 17 modifica l'articolo 23 del decreto legislativo n. 71 del 2015 prevedendo che al fine della determinazione della reiterazione delle violazioni della stessa indole che giustifichi la revoca dell'autorizzazione rilasciata a istituti, enti o società, non si debba tener conto delle violazioni di lieve entità.

L'articolo 18 modifica l'articolo 24 del decreto legislativo n. 71 del 2015 al fine di allineare la disposizione sulla trasmissione dei dati statistici alla Commissione europea a quanto previsto dalla direttiva.

L'articolo 19 sostituisce l'articolo 28 del decreto legislativo n. 71 del 2015 prevedendo alcune disposizioni transitorie dirette a recepire quanto previsto dalla direttiva riguardo alla necessità di procedere ad un confronto dei livelli di competenza richiesti ai candidati per i certificati di competenza e i certificati di addestramento.

Da ultimi, l'articolo 20 modifica l'allegato I del decreto legislativo n. 71 del 2015 mentre l'articolo 21 introduce una clausola di invarianza finanziaria.

La relatrice sottolinea in conclusione come gli aspetti di competenza della Commissione appaiano del tutto marginali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari ( n. 280 )

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

La relatrice <u>FATTORI</u> (*Misto*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in esame assegnato alla Commissione agricoltura in sede consultiva. Segnala che il termine per l'espressione del parere scade il 14 settembre 2020.

Lo schema di decreto legislativo introduce norme finalizzate a contrastare ed impedire le pratiche commerciali sleali negli scambi tra gli operatori della filiera agroalimentare, in attuazione della direttiva (UE) 2019/633. Ricorda che la delega per il recepimento di tale direttiva è stata prevista dall'articolo 7 della legge n. 53 del 2001, «Legge di delegazione europea 2019-2020».

Come si legge nella relazione, l'esigenza di tale disciplina discende dal fatto che nella filiera agricola e alimentare i soggetti operanti nelle diverse fasi della produzione, trasformazione, *marketing*, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti, dispongono di un maggior potere contrattuale rispetto alle controparti. La direttiva citata prevede pertanto l'introduzione di un livello minimo di tutela comune a tutta l'Unione europea, comprendente un elenco di pratiche commerciali sleali vietate e un elenco di pratiche che saranno autorizzate solo se concordate in termini chiari e univoci al momento della conclusione dell'accordo di fornitura.

Sempre secondo la relazione, il Governo ha ritenuto indispensabile procedere ad una attuazione puntuale ed efficace delle disposizioni europee tale da garantire un sistema di tutele e di elementi di maggiore trasparenza non solo a beneficio della stessa filiera agricola e alimentare ma anche dei consumatori finali, attraverso l'introduzione di una disciplina efficiente delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.

In termini generali, la nuova disciplina si applica a tutti gli scambi commerciali aventi ad oggetto prodotti agricoli e alimentari, indipendentemente dai fatturati dei contraenti. È stata pertanto confermata la scelta già adottata con l'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, che ha esteso la disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari a tutte le imprese indipendentemente dal fatturato, in considerazione della peculiarità del sistema agroalimentare italiano, caratterizzato da una estrema frammentazione della filiera.

Segnala che la disciplina già contenuta nel citato articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 viene fatta confluire nel testo in esame, al fine di fornire un testo unitario dell'intera disciplina sulle pratiche commerciali scorrette negli scambi della filiera agroalimentare.

Passando più nel dettaglio ad analizzare i contenuti dello schema di decreto, l'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione del testo, diretto al contrasto delle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari. Le disposizioni previste si applicano alle cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da soggetti che siano stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti, mentre sono esclusi i contratti diretti tra fornitori e consumatori. Si prevede altresì che quanto stabilito dagli articoli 3 (elementi essenziali dei contratti di cessione), 4 (pratiche commerciali sleali vietate), 5 (altre pratiche commerciali sleali) e 7 (disciplina delle vendite sottocosto) del decreto costituiscono norme imperative e prevalgono sulle eventuali discipline di settore con esse contrastanti.

L'articolo 2 reca un elenco delle definizioni adottate all'interno del testo, tra cui quelle di accordo quadro, contratto di cessione, acquirente, consumatore, fornitore, autorità pubblica, fatturato, prodotti agricoli e alimentari (deperibili e non).

L'articolo 3 reca disposizioni concernenti i contratti di cessione. Il comma 1 richiama i principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, mentre al comma 2 si prevede che i contratti di cessione devono essere conclusi obbligatoriamente mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti ed indicare la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo (che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto), le modalità di consegna e di pagamento. Il comma 3 prevede che l'obbligo della forma scritta può essere assolto con alcune forme equipollenti, a condizione che gli elementi contrattuali siano concordati tra acquirente e fornitore mediante un accordo quadro. Al comma 4 si prevede che la durata dei contratti di cessione non può essere inferiore a dodici mesi, salvo deroga motivata concordata dalle parti contraenti e risultante da un contratto stipulato con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale; tale obbligo annuale non si applica tuttavia ai contratti di cessione nel settore della somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi. Il comma 5 fa salve le condizioni contrattuali - comprese quelle relative ai prezzi - definite nell'ambito di accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari

stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative, mentre il comma 6 prevede che nei contratti quadro conclusi con le centrali di acquisto devono essere indicati i nominativi degli associati che hanno conferito il mandato.

L'articolo 4, relativo alle pratiche commerciali sleali vietate, recepisce nella legislazione nazionale il contenuto dell'articolo 3 della direttiva 2019/633. La disposizione si occupa in particolare, al comma 1, delle pratiche commerciali sleali della c.d. "blacklist", che sono sempre vietate, mentre al comma 4 si occupa delle pratiche commerciali della c.d. "greylist", che si presumono vietate salvo che esse siano state precedentemente concordate da fornitore e acquirente, nel contratto di cessione, nell'accordo quadro ovvero in un altro accordo successivo, in termini chiari ed univoci. Il comma 2 disciplina gli interessi applicabili in caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, precisando che quando il debitore è una pubblica amministrazione del settore scolastico e sanitario, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002 (ossia la possibilità di pattuire, purché in modo espresso, termini di pagamento superiori a quelli stabiliti ex lege se giustificati dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche). Il comma 5 prevede che l'acquirente debba fornire al fornitore, nei casi stabiliti, una stima per iscritto dei pagamenti unitari o dei pagamenti complessivi nonché una stima dei costi per il fornitore.

L'articolo 5 recepisce nel nostro ordinamento il contenuto dell'articolo 9 della direttiva 2019/633, individuando al comma 1 ulteriori pratiche commerciali vietate a livello nazionale. Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, vengono qui riprodotte le pratiche già vietate a legislazione vigente (disciplinate dall'articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2012), nonché ulteriori pratiche commerciali sleali, che possono essere poste in essere dal fornitore o dall'acquirente. Tra queste si segnalano l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso (lettera *a)*) e l'imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, come vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione (lettera *b)*). Al comma 2 è previsto che nei contratti di cessione la fissazione da parte dell'acquirente di un prezzo inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione mensile dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ridotti del 15 per cento, rileva quale parametro di controllo circa la sussistenza di una pratica commerciale sleale.

L'articolo 6, concernente le buone pratiche commerciali, al comma 1 considera attuativi dei principi di trasparenza, buona fede e correttezza nelle relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori gli accordi ed i contratti di filiera che abbiano durata di almeno tre anni, nonché i contratti conformi alle condizioni contrattuali definite nell'ambito degli accordi quadro ovvero che siano conclusi con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il comma 2 disciplina i requisiti necessari affinché i contratti siano considerati conformi alle buone pratiche commerciali, mentre il comma 3 prevede che per la vendita dei prodotti agricoli e alimentari conformi alle buone pratiche commerciali possano essere utilizzati specifici messaggi pubblicitari.

L'articolo 7, che disciplina le vendite sottocosto di prodotti agricoli ed alimentari, al comma 1 consente tale tipologia di vendita per i prodotti freschi e deperibili solo nel caso di prodotto invenduto a rischio di deperibilità oppure nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta. Il comma 2 vieta di imporre al fornitore condizioni contrattuali unilateralmente gravanti sullo stesso nel caso di vendita sottocosto, mentre il comma 3 prevede che in caso di violazione della disposizione di cui al comma 1 il prezzo stabilito dalle parti è sostituito dal prezzo calcolato sulla base dei costi medi di produzione rilevati da ISMEA ovvero dal prezzo medio praticato per prodotti similari.

L'articolo 8 designa al comma 1 l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni del decreto ed all'irrogazione delle relative sanzioni. Il comma 2 individua le relative attività dell'ICQRF, mentre il comma 3 prevede che l'ICQRF nell'esercizio delle proprie attività possa avvalersi del Comando Carabinieri per la tutela

agroalimentare e della Guardia di finanza. Al comma 4 si prevede che le attività dell'ICQRF sono svolte d'ufficio o su denuncia di qualunque soggetto interessato, mentre il comma 5 fa salve le funzioni e le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'accertamento delle pratiche commerciali sleali.

L'articolo 9 individua l'*iter* per la presentazione delle denunce all'ICQRF da parte di soggetti stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di stabilimento del soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata; l'ICQRF, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, è tenuto a comunicare come intende dare seguito alla denuncia.

L'articolo 10, in materia di sanzioni, dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 6 della direttiva 2019/633. Al comma 1 è sanzionato il contraente che contravviene agli obblighi previsti dall'articolo 3, comma 2 (obbligo di stipula per atto scritto) o dall'articolo 4, comma 1, lettera *g*) (rifiuto di confermare per iscritto le condizioni di un contratto); il comma 2 sanziona il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento, mentre i commi da 3 a 9 sanzionano le violazioni dei divieti di pratiche commerciali sleali. Il comma 10 individua i criteri di determinazione delle sanzioni in base al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione e all'entità del danno provocato all'altro contraente. I commi 11 e 12 disciplinano i casi di prosecuzione e reiterazione della violazione, il comma 13 prevede che per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni della legge n. 689 del 1981, mentre il comma 14 concerne il versamento dei proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini di una loro riassegnazione all'ICQRF. L'articolo 11 prevede che l'ICQRF collabori con le Autorità di contrasto degli altri Stati membri e con la Commissione europea, anche al fine della reciproca assistenza nelle indagini di dimensione transfrontaliera.

L'articolo 12 elenca le disposizioni normative o regolamentari abrogate dal testo in esame, tra cui il già citato articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012.

L'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria mentre l'articolo 14 reca le disposizioni transitorie e finali.

La relatrice, considerata l'importanza del provvedimento in esame, che tratta peraltro un tema già oggetto in passato di approfondimenti e discussioni da parte della Commissione, auspica di poter disporre di maggior tempo al fine di esprimere un parere ampio ed articolato. Sollecita i colleghi a trasmettere eventuali osservazioni e contributi in tempi rapidi in modo tale che questi possano essere inseriti nella proposta di parere che verrà sottoposta all'esame della Commissione. Anticipa in particolare che sarà utile effettuare un approfondimento sul tema della rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni professionali.

Il presidente <u>VALLARDI</u>, nel condividere la considerazione svolta dalla relatrice, ritiene opportuno chiedere al Governo la disponibilità di attendere l'espressione del parere oltre il termine attualmente fissato prima di procedere all'adozione definitiva dell'atto, sia in considerazione dell'importanza del testo in esame, sia del fatto che durante la pausa estiva la Commissione non ha avuto la possibilità di riunirsi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente <u>VALLARDI</u> avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione al disegno di legge n. 2300 (interventi per il settore ittico), di rappresentanti del comune di Cetara e del comune di Marsala e di rappresentanti di Alleanza delle Cooperative italiane - Coordinamento pesca (AGCI Agrital Pesca, FedAgri Pesca-Federcoopesca e Legacoop agroalimentare-Dipartimento pesca) e dell'UNCI Agroalimentare, svoltasi il 1° settembre scorso, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione

nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

# 1.3.2.1.5. 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 304 (pom.) dell'08/09/2021

collegamento al documento su www.senato.it

### AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>) Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 304 MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE 2021

Presidenza della Vice Presidente BITI

Orario: dalle ore 15 alle ore 16,15

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI IMPRESAPESCA-COLDIRETTI, DI FEDERPESCA E DELL'ASSOCIAZIONE PRODUTTORI TONNIERI DEL TIRRENO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2300 (INTERVENTI PER IL SETTORE ITTICO)

# 1.3.2.1.6. 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 307 (ant.) del 15/09/2021

collegamento al documento su www.senato.it

### AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>) Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

**Riunione n. 307**MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 2021

Presidenza del Presidente VALLARDI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ASSOITTICA ITALIA E DI AGRIPESCA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2300 (INTERVENTI PER IL SETTORE ITTICO)

# 1.3.2.1.7. 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 311 (pom.) del 22/09/2021

collegamento al documento su www.senato.it

### AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª) Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

**Riunione n. 311**MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2021

Presidenza della Vice Presidente BITI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,55

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2300 (INTERVENTI PER IL SETTORE ITTICO)

### 1.3.2.1.8. 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 319 (ant.) del 13/10/2021

collegamento al documento su www.senato.it

### AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª) Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 319 MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 2021

> Presidenza del Presidente VALLARDI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2300 (INTERVENTI PER IL SETTORE ITTICO)

# 1.3.2.1.9. 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 328 (pom.) del 02/11/2021

collegamento al documento su www.senato.it

### AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>) Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

**Riunione n. 328**MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2021

Presidenza della Vice Presidente BITI

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI SANTA FLAVIA (PA) E DELL'ASSOCIAZIONE PRINCIPESCA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2300 (INTERVENTI PER IL SETTORE ITTICO)

### 1.4. Trattazione in consultiva

### **1.4.1. Sedute**

### collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge Atto Senato n. 2300

### XVIII Legislatura

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore

Titolo breve: interventi per il settore ittico

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

N. 263 (pom.)

21 settembre 2021

N. 264 (pom.)

22 settembre 2021

N. 266 (pom.)

5 ottobre 2021

14<sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

N. 254 (pom.)

4 agosto 2021

N. 282 (pom.)

12 gennaio 2022

Commissione parlamentare questioni regionali

6 ottobre 2021

(ant.)

### 1.4.2. Resoconti sommari

### 1.4.2.1. 11<sup>^</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

# 1.4.2.1.1. 11<sup>a</sup>Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 263 (pom.) del 21/09/2021

collegamento al documento su www.senato.it

### LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2021 263<sup>a</sup> Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SINDACATO ISPETTIVO

### Interrogazioni

Il sottosegretario Rossella ACCOTO, rispondendo all'interrogazione 3-02090, specifica inizialmente che il sito degli scavi di Pompei è stato più volte oggetto di accertamenti, da parte degli organi di vigilanza, riguardanti principalmente le imprese edili o di restauro e che tuttavia all'Ispettorato territoriale di Napoli non risultano pervenute richieste di intervento in merito a irregolarità contrattuali da parte delle aziende che garantiscono i servizi essenziali. Aggiunge che le condizioni di lavoro del personale delle società operanti nel Parco archeologico sono oggetto di costante confronto con le organizzazioni sindacali e che non risultano violazioni dei diritti dei lavoratori.

Conclude fornendo rassicurazioni circa l'intenzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro di valutare l'opportunità di iniziative di vigilanza mirate, nonché dichiarando l'impegno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad assicurare il massimo sostegno alle iniziative volte a promuovere la ripresa dei settori della cultura e del turismo, anche al fine di garantire la più ampia tutela dei lavoratori di tali comparti.

Intervenendo in replica, la senatrice <u>LA MURA</u> (*Misto*) si dichiara parzialmente soddisfatta, specificando che alla base dell'atto ispettivo presentato vi sono numerose segnalazioni concernenti il mancato rispetto dei diritti dei lavoratori, anche in materia di sicurezza. Auspica quindi che possa avviarsi un'interlocuzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di superare le criticità riscontrate, tenendo conto del contributo fondamentale dei lavoratori allo sviluppo del settore della cultura.

Rispondendo quindi all'interrogazione 3-02810, il sottosegretario Rossella ACCOTO riferisce che

l'INPS erogherà l'indennità di malattia per quarantena causa Covid-19, prevista dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, in relazione agli eventi avvenuti nel corso del 2020, mentre, stante l'entità dello stanziamento già previsto, l'Istituto non potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti all'anno in corso. Riconosce inoltre che un'analoga assenza di tutele si è determinata relativamente ai "lavoratori fragili", impossibilitati a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, per i quali il periodo di assenza è stato equiparato al ricovero ospedaliero solamente fino al 30 giugno 2021.

Dopo aver menzionato le iniziative legislative volte alla tutela dei "lavoratori fragili" e ricordato il mancato reperimento delle risorse necessarie a prorogare le misure fino a dicembre 2021, assicura il massimo impegno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la ricerca in tempi brevi di una soluzione soddisfacente della questione.

Il senatore <u>DE BERTOLDI</u> (*FdI*) si dichiara insoddisfatto, pur riconoscendo la genuinità dell'attenzione alla questione evidenziata dalla risposta. Nota infatti il permanere di una situazione di discriminazione a danno dei lavoratori del settore privato per i casi di quarantena. Auspica infine un impegno comune delle forze politiche e delle istituzioni al fine di una soluzione della questione alla base dell'interrogazione.

La presidente <u>MATRISCIANO</u> dichiara quindi concluso lo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo all'ordine del giorno.

### IN SEDE CONSULTIVA

(2300) Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati L'Abbate e Parentela; D'Alessandro ed altri; Viviani ed altri (Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice <u>PIZZOL</u> (*L-SP-PSd'Az*) fa in primo luogo riferimento ai principi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 2, comma 2, richiamando in particolare, per quanto di competenza, la promozione del ricambio generazionale, dell'occupazione femminile e dell'arruolamento di pescatori.

Mette quindi in evidenza le disposizioni recate dall'articolo 3, relative al regime previdenziale e assicurativo relativo a coloro che esercitano la pesca quale attività lavorativa esclusiva o prevalente, operando in forme giuridiche di impresa diverse dalle cooperative e dalle compagnie.

Illustra la norma di interpretazione autentica recata dal comma 1 dell'articolo 4, riferita alla legge n. 250 del 1958, concernente il regime previdenziale e assicurativo dei marittimi che esercitino la pesca quale attività lavorativa esclusiva o prevalente, mentre i commi 2 e 3 dispongono in ordine ai relativi obblighi contributivi.

Prosegue segnalando il successivo comma 4, volto a estendere ai dipendenti delle imprese operanti nella pesca in acque interne le misure di sostegno al reddito già previste per gli addetti alla pesca marittima.

Passa quindi all'articolo 5, segnalando le finalità maggiormente rilevanti dell'istituzione del Fondo per lo sviluppo della filiera ittica e rileva che il comma 4 comprende le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulanti i contratti collettivi nazionali tra i soggetti legittimati ai fini della stipulazione di specifiche convenzioni con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

In riferimento agli articoli 15 e 16 segnala infine le disposizioni riguardanti l'apporto delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale in ordine alla partecipazione al Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura e alle

commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura.

La presidente <u>MATRISCIANO</u> propone di fissare per le ore 10 di giovedì 23 il termine per la trasmissione di eventuali proposte relative alla redazione dello schema di parere.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2243) Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sara Cunial ed altri; Fornaro ed altri; Susanna Cenni (Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Introduce l'esame degli aspetti di competenza il relatore <u>DE VECCHIS</u> (*L-SP-PSd'Az*), il quale, in primo luogo, per quanto riguarda le definizioni recate dal provvedimento, dà conto dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*).

Riferisce successivamente in merito all'articolo 9, istitutivo della Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina, rilevando in particolare che il comma 3 esclude la determinazione degli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949.

Dopo aver espresso una valutazione delle disposizioni in esame nettamente positiva, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere viene posta in votazione.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva a maggioranza.

(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore <u>LAFORGIA</u> (*Misto-LeU-Eco*) segnala innanzitutto, in riferimento ai profili di competenza, l'articolo 2, recante la disciplina del conferimento delle borse di ricerca a laureati, che non comporta la sussistenza di alcun rapporto di lavoro o di diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università o degli enti pubblici di ricerca.

Si sofferma poi sull'articolo 3, riguardante la normativa in materia di dottorato di ricerca, con riguardo alle finalità formative e professionalizzanti e ai concorsi pubblici. A tale proposito segnala la necessità di coordinamento con le disposizioni vigenti, già modificate dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80. Segnala inoltre l'autorizzazione di spesa relativa a procedure di selezione per dottorati di ricerca riservati alle categorie protette di cui alla legge n. 68 del 1999, finanziata tramite la corrispondente riduzione del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza.

Dopo aver segnalato le modifiche alla normativa in materia di ricercatori universitari a tempo determinato recate dall'articolo 5, illustra i contenuti dell'articolo 6, comma 1, che interviene sulla disciplina relativa al reclutamento del personale degli enti pubblici di ricerca.

Dà poi conto degli obblighi posti a università ed enti pubblici di ricerca in materia di pubblicazione, nel portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, dei bandi, delle comunicazioni e degli atti

relativi alle procedure di selezione riguardanti borse di ricerca, dottorati di ricerca, assegni di ricerca, contratti per ricercatore a tempo determinato e ruoli di professore di prima o seconda fascia. Si riserva infine di svolgere gli opportuni approfondimenti ai fini della predisposizione della proposta di parere.

La senatrice <u>FEDELI</u> (*PD*) esprime perplessità in relazione alle previsioni di cui all'articolo 5, con particolare riferimento all'equiparazione delle cause di maternità e paternità ai motivi di salute e alla previsione della possibilità di richiesta del titolare del contratto di non computare i periodi di aspettativa ai fini della durata del rapporto di lavoro.

La senatrice <u>DRAGO</u> (*FdI*) condivide il rilievo della senatrice Fedeli in ordine alla non computabilità su richiesta dei periodi di aspettativa. Considera quindi poco comprensibile la scelta di disporre che il contratto dei ricercatori di durata settennale non possa essere rinnovabile.

Il relatore <u>LAFORGIA</u> (*Misto-LeU-Eco*) osserva che la previsione della possibilità di rinnovare il contratto risulterebbe incoerente rispetto alla finalità dell'istituzione della figura del ricercatore a tempo determinato.

La presidente <u>MATRISCIANO</u> propone le ore 12 di domani quale termine per la trasmissione di proposte relative al parere.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore <u>LAFORGIA</u> (*Misto-LeU-Eco*) sostiene la necessità di una presenza più costante del Governo ai lavori della Commissione e richiama in particolare l'importanza dell'apporto specifico del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che, specie nell'attuale fase, non può limitarsi all'intervento per le comunicazioni sulle linee programmatiche.

La senatrice <u>FEDELI</u> (*PD*) rileva a sua volta il carattere indispensabile della relazione diretta con il Governo e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La senatrice <u>PIZZOL</u> (*L-SP-PSd'Az*) si associa a quanto espresso dal senatore Laforgia in merito alla presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in Commissione.

La presidente <u>MATRISCIANO</u> prende atto di quanto espresso dal senatore Laforgia, notandone la coerenza con la scelta, già discussa dalla Commissione, di avviare una serie di audizioni di Ministri competenti in merito alla questione delle delocalizzazioni.

In considerazione dell'andamento dei lavori prospetta, quindi la sconvocazione della seduta antimeridiana di domani.

La Commissione conviene.

### SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

La <u>PRESIDENTE</u> comunica che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, mercoledì 22

settembre, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,10.

## 1.4.2.1.2. 11<sup>a</sup>Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 264 (pom.) del 22/09/2021

collegamento al documento su www.senato.it

### LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª) MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2021 264ª Seduta

Presidenza della Presidente MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 13.30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente <u>MATRISCIANO</u> ricorda che alle ore 12 è scaduto il termine convenuto per la trasmissione al relatore di proposte relative alla redazione del parere.

Ha quindi la parola il relatore <u>LAFORGIA</u> (*Misto-LeU-Eco*), il quale presenta uno schema di parere favorevole con osservazione (il cui testo è pubblicato in allegato).

Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, lo schema di parere è posto in votazione, risultando approvato a maggioranza.

(2300) Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati L'Abbate e Parentela; D'Alessandro ed altri; Viviani ed altri (Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La <u>PRESIDENTE</u> ricorda che, come convenuto nella seduta precedente, entro le ore 10 di domani potranno essere trasmesse alla relatrice Pizzol eventuali contributi ai fini della redazione del parere.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,40.

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

#### SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2285

#### L'11a Commissione permanente,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,

puntualizzata, in riferimento alla disposizione recata dall'articolo 5, comma 1, lettera *c*), in materia di contratto per ricercatori a tempo determinato, la necessità di distinguere la natura dei periodi di aspettativa per maternità e paternità rispetto a quelli dovuti a malattia, anche in ragione dei diversi trattamenti previsti dalle discipline legislativa e contrattuale e posto che il non computo ai fini della durata del rapporto di lavoro dovrebbe comunque essere automatico;

rilevata l'opportunità di prevenire discriminazioni per i congedi dovuti a maternità e paternità, in quanto non assimilabili a mere assenze dal servizio,

esprime parere favorevole, osservando la necessità, per quanto riguarda l'articolo 3, comma 1, lettera *a* ), e comma 3, lettera *a*), di verificare gli aspetti di coordinamento con la formulazione delle disposizioni attualmente vigenti, in quanto modificate dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

## 1.4.2.1.3. 11<sup>a</sup>Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 266 (pom.) del 05/10/2021

collegamento al documento su www.senato.it

### LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª) MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2021 266ª Seduta

Presidenza della Presidente MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(<u>Doc. LVII</u>, n. 4-bis - Allegati I, II, III e IV) Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 e connessi allegati

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice <u>GUIDOLIN</u> (*M5S*) dà conto innanzitutto dell'aggiornamento del quadro programmatico di finanza pubblica recato dal documento in esame, relativo agli anni fino al 2024 e concernente l'incremento del PIL, nonché l'andamento dei tassi di disoccupazione e di indebitamento netto e netto strutturale delle pubbliche amministrazioni.

Rileva quindi le previsioni relative al mantenimento di una politica di bilancio espansiva, fino al conseguimento degli obiettivi posti riguardo il PIL e l'occupazione, al rinnovo di numerose misure di rilievo economico e sociale, alla riforma degli ammortizzatori sociali, alla riforma fiscale e alla definizione a regime dell'assegno unico e universale per i figli.

Tra i disegni di legge da ritenere come collegati alle leggi di bilancio menzionati dalla Nota di aggiornamento segnala in particolare quelli riguardanti l'aggiornamento e il riordino della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'attuazione dell'autonomia differenziata regionale, la disabilità, la delega per la riforma fiscale, gli incentivi alle imprese, la delega relativa alle politiche giovanili, gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti, la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca.

Riguardo specificamente alla riforma degli ammortizzatori sociali, osserva che il documento fa riferimento all'apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 11-*bis*, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. In merito all'assegno unico e universale per i figli a carico, rammenta la misura transitoria in favore dei nuclei non rientranti nell'ambito di applicazione dell'istituto vigente dell'assegno per il nucleo familiare, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, adottata nelle more dell'esercizio della delega di cui alla legge n. 46 del 2021.

Richiama quindi gli ulteriori obiettivi delle politiche sociali contemplati dalla Nota di aggiornamento, quali l'aumento delle possibilità di accesso al servizio di asilo nido, l'adozione di un intervento normativo in materia di servizi sociali dei comuni e il potenziamento del trasporto scolastico in favore di studenti disabili.

In conclusione anticipa la propria intenzione di proporre un parere favorevole con osservazioni riguardanti l'introduzione del salario minimo e la revisione del sistema pensionistico con particolare riguardo all'individuazione dei lavori usuranti.

La senatrice <u>FEDELI</u> (*PD*) rileva che il parere della Commissione dovrebbe porre in evidenza l'importanza dell'investimento pubblico, anche attraverso l'indebitamento, al fine di potenziare il *welfare* di prossimità e favorire la creazione di lavoro di qualità, per esempio con riferimento ai servizi sanitari e socio-sanitari, alla scuola dell'infanzia e agli interventi per la non autosufficienza. Sottolinea quindi l'opportunità di attribuire adeguata attenzione alle questioni delle politiche attive del lavoro e alla riforma degli ammortizzatori sociali. Osserva inoltre che la materia del salario minimo non può essere disgiunta dalla questione della rappresentanza sindacale.

La senatrice <u>PIZZOL</u> (*L-SP-PSd'Az*) esprime perplessità in merito al richiamato tema del salario minimo, in considerazione dei rischi di eccessivo aumento del costo del lavoro e conseguentemente di diminuzione della stessa offerta di lavoro.

Il senatore <u>FLORIS</u> (*FIBP-UDC*) ricorda la posizione critica già assunta dalla propria forza politica in merito al salario minimo e, dopo aver invitato a tener conto in tale ottica del ruolo delle organizzazioni sindacali, pone in evidenza la centralità da accordare alle politiche attive del lavoro, specificamente in riferimento alla formazione continua quale strumento per il reimpiego.

La senatrice <u>DRAGO</u> (*FdI*), rilevata l'opportunità dell'approvazione di un parere articolato ed esaustivo, riguardo alla questione del salario minimo suggerisce una visione integrata con la questione dell'equo compenso. Per quanto concerne il sostegno alle famiglie ritiene necessario puntare a un'estensione fino ai primi tre anni di vita di ciascun figlio del periodo del congedo parentale, nonché potenziare il sistema delle mense scolastiche, anche tenuto conto dell'esigenza di porre rimedio all'attuale confusione dei ruoli educativi nell'ambito delle famiglie determinata dal frequente ricorso all'ausilio dei nonni, reso necessario dalle carenze del sistema di *welfare* familiare.

La presidente MATRISCIANO (M5S) segnala l'opportunità che la Commissione sviluppi con coerenza l'analisi avviata in conseguenza dell'introduzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in primo luogo relativamente alla questione della revisione del sistema di welfare, stante la necessità di superare il criterio della spesa storica, quindi riguardo le politiche attive del lavoro, in un'ottica di potenziamento degli ammortizzatori sociali attivi. Conviene quindi circa la correttezza di giustapporre il tema dell'equo compenso alla questione del salario minimo, rilevando peraltro l'esigenza di approfondire la materia ponendo particolare attenzione all'attuale dibattito europeo sulla retribuzione e tenendo conto, come già rilevato in passato dalla Commissione, della necessità di non penalizzare le imprese sul piano del costo del lavoro.

La relatrice <u>GUIDOLIN</u> (*M5S*) dichiara la propria disponibilità a predisporre una proposta di parere tenendo conto degli spunti offerti dal dibattito in corso, da sottoporre all'attenzione dei commissari, che potranno quindi proporre integrazioni e modifiche. A tale fine propone di posticipare l'orario di inizio della seduta convocata alle ore 9 di domani.

La <u>PRESIDENTE</u>, tenuto conto del previsto andamento dei lavori della Commissione di merito, ritiene che la seduta possa essere posticipata alle ore 9,30.

La Commissione conviene.

La senatrice <u>ANGRISANI</u> (*Misto-l'A.c'è-LPC*) richiama l'attenzione sulla necessità di un intervento mirato a tutela degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione impegnati nelle scuole.

La presidente <u>MATRISCIANO</u> (*M5S*), in relazione al previsto intervento legislativo in materia di disabilità, pone in evidenza i temi dell'inclusione lavorativa dei soggetti infortunati e dei giovani con disabilità cognitive. Si esprime inoltre favorevolmente rispetto a una revisione riguardante la definizione dell'ambito delle attività lavorative usuranti, con particolare riferimento ai settori sanitario e socio-sanitario.

Ha quindi la parola per integrare il proprio intervento precedente la senatrice <u>DRAGO</u> (*FdI*), la quale, ribadita la rilevanza del servizio di mensa scolastica in quanto sostegno alle famiglie, rileva che la previsione di un'assistenza qualificata nel doposcuola, mirata alle esigenze degli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento, avrebbe a sua volta una funzione fondamentale di sostegno alle famiglie. Aggiunge quindi che tali servizi potrebbero essere realizzati in tempi relativamente rapidi rispetto all'apertura di nuovi asili nido, consentendo la creazione di numerosi posti di lavoro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2300) Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati L'Abbate e Parentela; D'Alessandro ed altri; Viviani ed altri (Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 settembre.

La presidente <u>MATRISCIANO</u> rende noto che non sono pervenute alla relatrice Pizzol proposte concernenti la redazione dello schema di parere entro il termine convenuto.

Ha quindi la parola la relatrice <u>PIZZOL</u> (*L-SP-PSd'Az*), la quale propone di esprimere un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è quindi posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Dopo aver espresso perplessità in ordine all'assegnazione alla Commissione in sede consultiva, stante la materia oggetto del provvedimento in esame, il relatore <u>FLORIS</u> (*FIBP-UDC*) osserva che per quanto concerne gli aspetti di competenza sono rilevanti in particolare gli articoli da 1 a 3 del decreto-legge n. 127, i quali dispongono, per il periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 e con riguardo sia al settore pubblico sia al settore privato, l'obbligo di possesso e di esibizione su richiesta di un certificato verde COVID-19 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro. A tale proposito specifica che

l'assenza ingiustificata, dovuta al divieto di accesso, determina in ogni caso e in tutti i settori l'esclusione, per le corrispondenti giornate, di ogni forma di remunerazione, restando tuttavia escluso che tali assenze diano luogo a conseguenze disciplinari e facendo comunque salvo il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Relativamente al settore privato nota quindi la possibilità, prevista per le imprese con meno di quindici dipendenti, nel rispetto di determinati limiti e condizioni, di sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione.

Dopo aver segnalato la previsione dell'esenzione dalla condizione del possesso del certificato verde per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19, dà conto delle disposizioni che pongono a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, l'obbligo di definizione delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del rispetto della condizione di accesso, nonché l'obbligo di svolgimento delle medesime verifiche, prevedendo anche specifiche sanzioni amministrative pecuniarie per i casi di inadempimento.

La senatrice <u>PIZZOL</u> (*L-SP-PSd'Az*) paventa il rischio che l'estensione dell'obbligo in materia di certificazione verde possa cagionare una generale carenza di beni anche di prima necessità, in conseguenza del consolidato e massiccio impiego nel settore della logistica di conducenti di mezzi pesanti provenienti dall'Europa orientale sprovvisti di idonea certificazione.

La senatrice <u>DRAGO</u> (*FdI*), ricordata la posizione critica della propria forza politica in merito alla questione degli obblighi relativi alla certificazione verde, esprime dubbi circa l'effettiva possibilità di svolgimento capillare dei controlli e ricorda il valore prioritario da accordare alla tutela delle libertà personali. Conclude ribadendo l'orientamento contrario del proprio Gruppo sul provvedimento in esame.

La presidente <u>MATRISCIANO</u> rileva la coerenza delle disposizioni in esame in materia di verifica con la responsabilità del datore di lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza già prevista dalla legislazione vigente.

Il relatore **FLORIS** (*FIBP-UDC*) propone l'espressione di un parere favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è infine messa in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

#### POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

La presidente <u>MATRISCIANO</u> avvisa che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, mercoledì 6 ottobre, è posticipata alle ore 9,30.

La seduta termina alle ore 17.

## 1.4.2.2. 14<sup>^</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

# 1.4.2.2.1. 14<sup>a</sup>Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 254 (pom.) del 04/08/2021

collegamento al documento su www.senato.it

## POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>) MERCOLEDÌ 4 AGOSTO 2021 254<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente STEFANO

La seduta inizia alle ore 14.

#### IN SEDE CONSULTIVA

(1231) Urania Giulia Rosina PAPATHEU ed altri. - Legge quadro dei lavoratori dello spettacolo (2039) VERDUCCI ed altri. - Statuto sociale dei lavori nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative

(2090) Lucia BORGONZONI. - Disposizioni in favore delle attrici e degli attori professionisti e delle produzioni teatrali, nonché istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo (2127) NENCINI ed altri. - Disposizioni sul riconoscimento della figura professionale dell'artista e sul settore creativo

(2218) CANGINI ed altri. - Disposizioni relative alle professioni di artista di opera lirica, di direttore d'orchestra e di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo

(Parere alle Commissioni 7a e 11a riunite su nuovo testo unificato ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo sul nuovo testo unificato; parere non ostativo su emendamenti)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 luglio.

Il senatore <u>CANDIANI</u> (*L-SP-PSd'Az*), relatore, presenta uno schema di parere relativo al nuovo testo unificato, pubblicato dalle Commissioni di merito lo scorso 28 luglio, e sui relativi emendamenti, aggiornati alla data odierna.

Ricorda che il nuovo testo unificato si compone di 22 articoli suddivisi in 7 capi e che all'articolo 1 enuncia i principi che informano il provvedimento, che fanno riferimento, tra l'altro, all'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale assicura il contributo dell'Unione al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, anche favorendo la cooperazione in ogni aspetto della cultura e della creazione artistica e letteraria, e alla risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI)), il quale invita gli Stati membri a sviluppare o applicare un quadro giuridico e istituzionale al fine di sostenere la creazione artistica europea.

Il Relatore ritiene che il provvedimento si ponga in linea con le diverse iniziative avviate dall'Unione europea in questo ambito, tra cui in particolare la relazione su una politica dell'UE coerente per le industrie culturali e creative (2016/2072(INI)) del 30 novembre 2016 e la Comunicazione della Commissione europea al Parlamento, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una nuova agenda europea per la cultura" del 22 maggio 2018

Per i profili maggiormente attinenti alle competenze della Commissione, si sofferma sugli articoli 12 e 13 del nuovo testo unificato, che prevedono l'istituzione rispettivamente del Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica e del Registro degli agenti e dei rappresentanti per lo spettacolo dal vivo, ai quali possono ottenere l'iscrizione anche cittadini di altri Stato membri dell'UE o di Stati terzi. Inoltre, l'articolo 19 prevede un credito d'imposta da riconoscere alle imprese di produzione teatrale in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo della produzione teatrale.

A tale ultimo riguardo, ricorda che il regolamento (UE) n. 651/2014, all'articolo 53, dichiara compatibili con il mercato interno, e quindi esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, gli aiuti per la cultura, tra cui il settore teatrale, specificando ai paragrafi 7 e 8, che "l'importo dell'aiuto non supera quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione" e che, in alternativa, "per gli aiuti che non superano 2 milioni di euro, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili".

Il Relatore ritiene, quindi, di non rilevare profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo, sia sul nuovo testo unificato, sia sugli emendamenti ad esso riferiti.

Il <u>PRESIDENTE</u>, in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(2300) Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati L'Abbate e Parentela; D'Alessandro ed altri; Viviani ed altri (Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore <u>LOREFICE</u> (*M5S*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante misure finalizzate ad incentivare lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche e a sostenere le attività imprenditoriali della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura di rilevanza nazionale, nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea.

Il provvedimento si compone di 22 articoli ed espone, nell'articolo 1, le predette finalità in favore del settore ittico. A tal fine, l'articolo 2 delega il Governo all'adozione, entro diciotto mesi, di uno o più decreti legislativi con i quali raccogliere in un testo unico tutte le norme vigenti in materia di pesca e di acquacoltura, apportando ad esse le modifiche necessarie per la semplificazione, il riordino e l'aggiornamento della normativa.

L'articolo 3 prevede modifiche all'inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate.

L'articolo 4 fornisce l'interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, stabilendo che la disciplina da esso contenuta è applicabile anche nei confronti dei marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione, che esercitino la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa e che siano associati, in qualità di soci, a cooperative di pesca, iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, ancorché l'attività di pesca non sia organizzata e

coordinata dalle medesime cooperative. Inoltre, l'articolo prevede ulteriori misure di semplificazione relative agli obblighi contributivi.

L'articolo 5 istituisce dall'anno 2022 il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica destinato a finanziare iniziative di carattere sperimentale con una dote finanziaria di 3 milioni di euro annui. Tali iniziative, elencate nel comma 2, devono essere mirate a favorire lo sviluppo del settore ittico.

L'articolo 6 apporta due modifiche al decreto legislativo n. 154 del 2004, recante norme per la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, al fine di promuovere la cooperazione e l'associazionismo.

L'articolo 7 aggiunge, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i settori della pesca e dell'acquacoltura al già previsto settore agricolo, relativamente all'esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti e la documentazione finalizzati alla concessione di aiuti europei e nazionali e a prestiti agrari di esercizio, di cui all'articolo 21-bis dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972.

L'articolo 8 reca semplificazioni in materia di licenza di pesca, stabilendo le nuove disposizioni riguardanti la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972, riguardante la licenza per la pesca professionale marittima e regolando le modalità per il rilascio, le modifiche e i criteri di valutazione di tale licenza.

L'articolo 9 esclude la tassa di concessione governativa per gli apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca.

L'articolo 10 stabilisce le disposizioni riguardanti la vendita diretta dei prodotti ittici. In particolare, prevede che gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possano vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, nel rispetto del regolamento (CE) n.1224/2009, inerente il regime di controllo comunitario che garantisce il rispetto delle norme della politica comune della pesca del il regolamento (UE) n.1379/2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Inoltre, per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal titolo V del regolamento (CE) n.1224/2009, l'articolo prevede, al comma 3, una modifica all'articolo 4, comma 2, lettera *g*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 con la quale si esclude l'applicazione del decreto citato agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura che vendono prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività.

L'articolo 11 autorizza il Governo a disciplinare con regolamento da adottare entro sei mesi con decreto del Presidente della Repubblica, le modalità con le quali è indicata al consumatore finale la data di cattura delle diverse specie di prodotti ittici, anche nel rispetto del regolamento (UE) n.1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

L'articolo 12 reca disposizioni concernenti l'etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura somministrati da esercizi ricettivi e di ristorazione o servizi di catering, sulla base di quanto previsto dal regolamento (UE) n.1379/2013. Il comma 2 stabilisce che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, siano stabilite le modalità con le quali le informazioni vengono fornite ai consumatori.

L'articolo 13 modifica l'articolo 2, comma 339, della legge n. 244 del 2007, il quale disciplina la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette, sostituendo l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e prevedendo che le citate commissioni di riserva, possano acquisire i pareri delle maggiori associazioni e rappresentanze territoriali della pesca.

L'articolo 14 prevede che la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura svolga le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto-legislativo n. 154 del 2004, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato e senza compensi ai componenti della Commissione.

L'articolo 15 reca disposizioni inerenti la ricerca scientifica e tecnologia applicata alla pesca e all'acquacoltura i cui indirizzi, finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, sono definiti dal Ministero per le

politiche agricole alimentari e forestali.

L'articolo 16, sostituendo l'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, reca disposizioni relative all'istituzione di Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura presso ogni Capitaneria di porto, disciplinandone, tra l'altro, i compiti e la composizione.

L'articolo 17 stabilisce che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali disciplini i criteri di ripartizione del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia dall'Unione europea, in funzione del principio di trasparenza e della necessità di incentivare l'impiego di sistemi di pesca selettivi e a ridotto impatto sull'ecosistema, secondo le previsioni dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 2016/1627.

L'articolo 18 stabilisce i criteri di autorizzazione alla pesca per i marinai.

L'articolo 19 modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2005, relativo alla intesa di filiera agricolo-alimentare, aggiungendo, in particolare, il settore della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 20 introduce, all'articolo 8 del decreto legislativo n. 4 del 2012, il comma 1-bis, il quale prevede una particolare ammenda quale sanzione per la cattura della *Lithophaga litophaga* (cosiddetto dattero di mare).

L'articolo 21 reca la copertura finanziaria del provvedimento e l'articolo 22 la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

#### SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta prevista per domani 5 agosto, alle ore 13, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,15.

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1231 E CONNESSI E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, recanti misure per la tutela, il riconoscimento e la valorizzazione dei lavoratori e dei professionisti del settore artistico e creativo, e i relativi emendamenti;

considerato che il nuovo testo unificato si compone di 22 articoli suddivisi in 7 capi e che l'articolo 1 enuncia i principi che informano il provvedimento, che fanno rifermento, tra l'altro, all'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale assicura il contributo dell'Unione al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, anche favorendo la cooperazione in ogni aspetto della cultura e della creazione artistica e letteraria, e alla risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI)), il quale invita gli Stati membri a sviluppare o applicare un quadro giuridico e istituzionale al fine di sostenere la creazione artistica europea;

considerato che il provvedimento si pone in linea con le diverse iniziative avviate dall'Unione europea in questo ambito, tra cui in particolare la relazione su una politica dell'UE coerente per le industrie culturali e creative (2016/2072(INI)) del 30 novembre 2016 e la comunicazione della Commissione

europea al Parlamento, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una nuova agenda europea per la cultura" del 22 maggio 2018;

considerato che gli articoli 12 e 13 del nuovo testo unificato prevedono l'istituzione rispettivamente del Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica e del Registro degli agenti e dei rappresentanti per lo spettacolo dal vivo, ai quali possono ottenere l'iscrizione anche cittadini di altri Stato membri dell'UE o di Stati terzi;

considerato, inoltre, che l'articolo 19 prevede un credito d'imposta da riconoscere alle imprese di produzione teatrale in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo della produzione teatrale;

rilevato, al riguardo, che il regolamento (UE) n. 651/2014, all'articolo 53, dichiara compatibili con il mercato interno, e quindi esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, gli aiuti per la cultura, tra cui il settore teatrale, specificando ai paragrafi 7 e 8, che "l'importo dell'aiuto non supera quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione" e che, in alternativa, "per gli aiuti che non superano 2 milioni di euro, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili";

valutati gli emendamenti riferiti al nuovo testo unificato;

rilevata l'assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti ad esso riferiti.

# 1.4.2.2.2. 14<sup>a</sup>Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 282 (pom.) del 12/01/2022

collegamento al documento su www.senato.it

### POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>) MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 2022 282<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice <u>RICCIARDI</u> (*M5S*), relatrice, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, e presenta uno schema di parere non ostativo in cui si richiama il parere sul testo, espresso il 9 novembre 2021, e in cui si accenna, in particolare, agli emendamenti 1.81, 1.126, 1.173 e 1.174, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali, ritenendoli non palesemente confliggenti con la normativa europea di riferimento.

Il <u>PRESIDENTE</u>, in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(2408) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 novembre.

La senatrice MASINI (*FIBP-UDC*), relatrice, ricorda che il disegno di legge in esame, reca la ratifica dell'Accordo di sede, sottoscritto nel 2017, con l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (EASO), relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, e della annessa Dichiarazione interpretativa del luglio 2021.

Nella precedente seduta la senatrice Bonino era intervenuta per chiedere delucidazioni circa la provenienza e l'entità numerica del personale dell'Ufficio romano di EASO, oggetto dell'Accordo. A tale riguardo, l'articolo 1 dell'Accordo precisa che il personale dell'Ufficio si distingue nel "personale statutario", ovvero quello soggetto allo statuto dei funzionari dell'Unione europea, che comprende i funzionari, gli agenti temporanei e a contratto, e nel "personale esterno", che include gli esperti nazionali distaccati (END) e gli esperti a contratto. Non vi è alcuna indicazione di quote di provenienza e pertanto si desume che potrà essere formato da persone provenienti da qualunque Stato membro.

Oltre al personale dell'Ufficio, l'articolo 1 prevede anche il "personale locale", che non gode di privilegi e immunità, e che comprende i soggetti assunti con contratto locale per compiti di sostegno amministrativo all'Ufficio. Per questa parte di personale di "sostegno amministrativo" si tratterà, evidentemente, maggiormente di persone già residenti a Roma, anche se, anche qui, non vi è alcuna indicazione sulla provenienza.

Per quanto riguarda l'entità numerica, da un avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE il 17 dicembre 2021, risulta la richiesta di EASO della fornitura di locali in locazione per sei anni rinnovabili, nei pressi di Via Quattro Fontane a Roma, delle dimensioni di 650/800 mq, per la sistemazione di 40/50 unità di personale.

La Relatrice presenta, pertanto, uno schema di parere non ostativo, ritenendo che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il <u>PRESIDENTE</u>, in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 novembre.

Il senatore <u>NANNICINI</u> (*PD*), relatore, presenta uno schema di parere non ostativo con osservazioni, sul disegno di legge in titolo, recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese in favore di particolari categorie di imprese (bancarie e assicurative, imprese con più di 50 lavoratori o ricavi annui superiori a 10 milioni di euro), della pubblica amministrazione e delle società partecipate, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista.

In particolare, ritiene che il provvedimento introduce una disciplina sull'equo compenso che, pur con la positiva intenzione di una maggiore tutela del professionista, potrebbe rappresentare un sistema analogo a quello tariffario.

Esso prevede infatti agli articoli 3, 4 e 5 l'obbligatorietà dell'equo compenso, all'articolo 6 la presunzione del carattere equo del compenso *standard* concordato con i Consigli nazionali degli ordini o i collegi professionali e, all'articolo 12, l'abrogazione dell'articolo 13-*bis* della legge n. 247 del 2013 e della disciplina recata dal decreto-legge n. 223 del 2006 che, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza e di libera circolazione delle persone e dei servizi, e al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, stabilivano il divieto di tariffe minime riferite alle attività professionali o intellettuali, in quanto elementi di restrizione della libera concorrenza e non in linea con la direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.

In tal senso, ricorda l'articolo 12 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (sui requisiti subordinati alla sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale), di attuazione della direttiva 2006/123/CE,

in cui si dispone che l'introduzione di nuovi requisiti quali le tariffe obbligatorie può essere effettuata nel rispetto dei principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità e nel perseguimento di interessi di carattere generale.

Al riguardo, propone quindi di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di richiamare l'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2010, secondo cui l'efficacia di nuove disposizioni che prevedono i requisiti di cui all'articolo 12 è subordinata alla previa notifica alla Commissione europea. Con particolare riguardo all'articolo 6 del provvedimento, che introduce la possibilità per imprese e ordini professionali di concordare modelli di convenzione assistiti da presunzione di legittimità, evidenzia il rischio che tale previsione possa incidere sulla libertà contrattuale sul mercato dei servizi professionali. Tant'è che agli ordini professionali, la cui funzione è garantire la tutela della fede pubblica attraverso la vigilanza dei requisiti e dei doveri richiesti ai propri iscritti, verrebbe di fatto attribuita una forma di regolamentazione economica dell'attività dei propri iscritti, eludendo le indicazioni della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE, che in capo a tali soggetti non ammette alcun potere restrittivo della libertà contrattuale. La norma, inoltre, determinerebbe un "doppio binario" tra professionisti iscritti e non iscritti agli ordini, soprattutto con riferimento ad attività che nel nostro ordinamento possono essere liberamente esercitate sia da iscritti che da non iscritti agli ordini.

Al riguardo, propone quindi di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di sopprimere o rivedere l'articolo 6 del provvedimento.

Passa poi a evidenziare i commi 4 e 5 dell'articolo 5 del provvedimento, che attribuiscono agli ordini professionali la legittimazione ad adire l'autorità giudiziaria nel caso in cui ravvisino violazioni delle disposizioni sull'equo compenso nonché il dovere di attivare l'azione disciplinare nei confronti degli iscritti che abbiano accettato (o preventivato) un compenso sotto la soglia di equità. Tale previsione appare, di fatto, lesiva degli interessi degli stessi soggetti che la legge vorrebbe tutelare (i professionisti sottopagati), un approccio che peraltro determinerebbe la reintroduzione di tariffe vincolanti, in contrasto con i principi del diritto europeo.

In tal senso, le incongruenze appaiono almeno tre: 1) l'azione per la tutela giudiziaria degli interessi economici del professionista dovrebbe rappresentare un diritto soggettivo del professionista (e non dell'ordine professionale) nel contesto dei rapporti intrattenuti con i cosiddetti committenti "forti" individuati dal provvedimento; 2) l'obbligatorietà dell'azione disciplinare nei confronti del professionista vittima del trattamento economico iniquo determina una compressione degli stessi diritti soggettivi del professionista, che qualora volesse intentare un'azione giudiziaria a tutela del proprio interesse economico a essere retribuito secondo parametri di equità sarebbe automaticamente sottoposto ad azione disciplinare; 3) l'impianto delineato dai commi 4 e 5 dell'articolo 5 del provvedimento genererebbe una discriminazione tra professionisti iscritti e non iscritti agli ordini professionali, soprattutto con riferimento ad attività che possono essere esercitate congiuntamente da entrambe le categorie professionali (ad esempio, organi di controllo delle società).

Al riguardo, propone quindi di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di sopprimere o rivedere i commi 4 e 5 dell'articolo 5 del provvedimento.

Infine, si sofferma sull'articolo 2 del provvedimento, che limita l'applicazione delle prescrizioni sull'equo compenso ai soli rapporti di natura convenzionale, ritenendo che tale condizione limiterebbe sensibilmente l'efficacia della legge, compromettendo il raggiungimento delle stesse finalità istitutive. Al riguardo, propone quindi di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di estendere il campo di applicazione del provvedimento, delineato dall'articolo 2, anche ai rapporti di natura non convenzionale.

Il <u>PRESIDENTE</u>, in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(2300) Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati L'Abbate e Parentela; D'Alessandro ed altri; Viviani ed altri (Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 agosto.

Il senatore <u>LOREFICE</u> (*M5S*), relatore, presenta uno schema di parere non ostativo, con osservazioni, sul disegno di legge in titolo, recante interventi volti a incentivare lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche e sostenere le attività imprenditoriali della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura di rilevanza nazionale, nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea.

Richiama, in particolare: l'articolo 2, che delega il Governo al riordino e alla semplificazione normativa relativa al settore ittico; l'articolo 5, che istituisce il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica con uno stanziamento di 3 milioni di euro annui; gli articoli 7, 8 e 9, che recano disposizioni di semplificazione e di esenzione fiscale relativamente all'imposta di bollo sulla documentazione richiesta per la concessione di aiuti europei e nazionali, alla tassa di concessione governativa sulla licenza per la pesca professionale marittima, e alla tassa di concessione governativa per gli apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca; l'articolo 10, che consente la vendita diretta dei prodotti ittici, da parte degli imprenditori ittici e degli acquacoltori, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca e del regolamento (UE) n.1379/2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; l'articolo 11, che delega al Governo la disciplina sull'indicazione al consumatore della data di cattura delle diverse specie di prodotti ittici, nel rispetto del regolamento (UE) n.1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti; l'articolo 12, che reca disposizioni concernenti l'etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura somministrati da esercizi ricettivi e di ristorazione o servizi di catering, sulla base di quanto previsto dal regolamento (UE) n.1379/2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; l'articolo 17, che stabilisce, ai commi 1 e 2, che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali disciplini i criteri di ripartizione del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia dall'Unione europea, in funzione del principio di trasparenza e della necessità di incentivare l'impiego di sistemi di pesca selettivi e a ridotto impatto sull'ecosistema, secondo le previsioni dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 2016/1627, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo; il comma 3 dell'articolo 17, che prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuova la costituzione, su base volontaria, di una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa e a favorire l'occupazione, la cooperazione e l'economia d'impresa, secondo criteri di sostenibilità ecologica, economica e sociale.

Ritiene, quindi, che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, ma propone di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità, relativamente a quanto previsto dall'articolo 17 sulla ripartizione del contingente di cattura del tonno rosso, di rafforzare i criteri della selettività e della sostenibilità ambientale, tenendo conto non solo della storicità dei livelli di pesca, ma anche delle tradizioni locali relative alle tonnare fisse, le cui quote assegnate devono garantire la sostenibilità economica di questo metodo di pesca. Inoltre, propone di evidenziare altresì, nelle more di un aumento della quota indivisa di pesca, la necessità di prevedere forme di controllo territoriale, in particolare per la piccola pesca, al fine di coniugare le esigenze dell'economia locale e i profili di sostenibilità ambientale del pescato nel rispetto della normativa europea vigente.

Il <u>PRESIDENTE</u>, in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(2488) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore <u>CASTALDI</u> (*M5S*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, in considerazione dell'evoluzione del quadro epidemiologico nazionale.

Nel dettaglio, l'articolo 1 proroga fino al 31 marzo 2022 lo stato d'emergenza in vigore e l'articolo 2 adatta i termini che consentono l'adozione di provvedimenti di contenimento dell'emergenza epidemiologica, ai sensi dei decreti-legge nn. 19 e 33 del 2020, con la proroga del nuovo termine di durata dello stato di emergenza.

L'articolo 3 riduce ulteriormente, da nove a sei mesi, la durata della validità del certificato verde Covid-19 generato da vaccinazione.

L'articolo 4 introduce l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche in zona bianca e negli spazi aperti. Il comma 2 dispone l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di tipo FFP2 per gli spettacoli e competizioni sportive aperti al pubblico anche all'aperto, nelle sale teatrali, da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo, nonché per l'accesso ai mezzi di trasporto fino a cessazione dello stato di emergenza.

L'articolo 5 prevede che, fino a cessazione dello stato di emergenza, il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del cosiddetto *green pass* rafforzato, nonché ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti de campagna vaccinale.

L'articolo 6 introduce il divieto, fino al 31 gennaio 2022, di svolgere eventi o feste che implichino assembramenti in spazi aperti, nonché le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

L'articolo 7 stabilisce che l'accesso di visitatori a strutture assistenziali, socio-sanitarie, e *hospice* è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di certificazione verde Covid-19 rilasciata previa somministrazione della dose di richiamo vaccinale, unitamente a una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti l'accesso.

L'articolo 8 reca ulteriori restrizioni per l'accesso a musei, centri culturali, o ricreativi e piscine, consentendolo esclusivamente ai soggetti in possesso di certificazione verde Covid-19, ai soggetti di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna di vaccinazione. Il comma 4 prevede che restano ferme le disposizioni relative agli obblighi vaccinali per gli esercenti professioni sanitarie, i lavoratori impiegati in strutture residenziali socio-assistenziali e polizia locale e degli istituti penitenziari. Il comma 5 prevede l'estensione al 31 marzo 2022 della disposizione secondo cui, anche in zona bianca, la fruizione di servizi e lo svolgimento di attività resta possibile esclusivamente ai soggetti in possesso della certificazione verde Covid-19.

L'articolo 9 prevede l'estensione al 31 marzo 2022 del protocollo definito con le farmacie e le altre strutture sanitarie volto ad assicurare il contenimento dei prezzi associati alla somministrazione di test antigenici per la rilevazione del Covid-19.

L'articolo 10 estende al 31 dicembre 2022 il termine massimo entro il quale i dati personali trattati attraverso la piattaforma informativa nazionale, utilizzata al fine di agevolare la campagna vaccinale, possono essere cancellati o resi definitamente anonimi.

L'articolo 11 prevede l'introduzione di disposizioni in materia di controlli per gli ingressi sul territorio nazionale con l'effettuazione di test antigenici o molecolari a campione, da parte degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera presso scali aeroportuali, marittimi e terrestri, ai viaggiatori che accedono al territorio nazionale. Si prevede, a tal proposito, l'autorizzazione di una spesa pari a 3.553.500 euro per l'anno 2022. In caso di esito positivo al test, al viaggiatore si applica, con oneri a proprio carico la misura di isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, ove necessario, nei "COVID hotel".

L'articolo 12 proroga fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di somministrazione dei vaccini in farmacia.

L'articolo 13 reca disposizioni volte a prevenire il contagio nelle strutture scolastiche assicurando il supporto del personale del Ministero della difesa al fine di svolgere il tracciamento dei casi positivi in ambito scolastico.

L'articolo 14 autorizza, per l'anno 2022, la spesa di 6 milioni di euro per la realizzazione e l'allestimento di una infrastruttura adeguata ad assicurare la ricezione e lo stoccaggio a determinate temperature di conservazione (da -20° a -80°) delle dosi vaccinali.

L'articolo 16 proroga al 31 marzo 2022 i termini stabiliti da disposizioni legislative indicate nell'allegato A annesso al decreto-legge in oggetto.

L'articolo 17 prevede che i soggetti "fragili" possano continuare a svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile fino al 31 marzo 2022 e che, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, vegano indicate le patologie che consentono lo svolgimento dell'attività lavorativa in tale modalità. Il comma 3 proroga fino al 31 marzo 2022 l'applicazione delle disposizioni sui congedi parentali cui hanno diritto i lavoratori durante la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza, nonché durante la quarantena del figlio.

L'articolo 18 reca le disposizioni finali, mentre l'articolo 19 stabilisce l'entrata in vigore del decretolegge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il Relatore presenta, quindi, uno conferente schema di parere non ostativo, in cui si valuta il provvedimento compatibile con la normativa dell'Unione europea e, in particolare, con l'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/953, rispetto alla competenza degli Stati membri di imporre restrizioni per motivi di salute.

Il Relatore ritiene, inoltre, di esprimere condivisione circa l'esigenza di rafforzare le misure di contrasto alla diffusione dei contagi da Sars-Cov-2, ritenendo, pertanto, opportuno valutare la possibilità di estendere anche agli esercizi commerciali già abilitati alla vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione la facoltà di effettuare attività di rilevamento mediante test molecolari o antigenici ed eventualmente anche di somministrazione vaccinale.

Il <u>PRESIDENTE</u>, in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

#### ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure nei confronti degli operatori di trasporto che agevolano o praticano la tratta di persone o il traffico di migranti in relazione all'ingresso illegale nel territorio dell'Unione europea ( n. COM(2021) 753 definitivo )

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 dicembre.

La senatrice RICCIARDI (*M5S*), relatrice, ricorda che la proposta di regolamento in esame stabilisce norme volte a prevenire e contrastare l'uso di mezzi di trasporto commerciale per agevolare o praticare il traffico di migranti o la tratta di persone, in relazione all'ingresso illegale nel territorio dell'Unione. Ricorda, in particolare, che la proposta prevede che, fatte salve le misure penali e amministrative nazionali, e il diritto del trasportatore ad essere ascoltato prima dell'adozione delle misure, le azioni che possono essere disposte dalla Commissione europea, mediante atti di esecuzione, nei confronti dell'operatore di trasporto che abbia agevolato o praticato la tratta di persone o il traffico di migranti, sono elencate all'articolo 3, paragrafo 2. Si tratta delle seguenti: *a*) divieto di un'ulteriore espansione o la limitazione delle attuali operazioni di trasporto nel mercato dell'Unione; *b*) sospensione del diritto di prestare servizi di trasporto da e verso l'Unione nonché al suo interno; *c*) sospensione del diritto di sorvolare il territorio dell'Unione; *d*) sospensione del diritto di fare rifornimento o di effettuare la manutenzione all'interno dell'Unione; *e*) sospensione del diritto di scalo e di ingresso nei porti dell'Unione; *f*) sospensione del diritto di transitare nel territorio dell'Unione; *g*) sospensione delle licenze o delle autorizzazioni concesse che consentono l'esercizio all'interno dell'Unione o lo svolgimento di attività di trasporto internazionale di passeggeri.

La Commissione europea, considerata l'urgenza, dettata dalle circostanze eccezionali causate dalla situazione alle frontiere esterne dell'UE con la Bielorussia, ha sottoposto la proposta di regolamento al cosiddetto *fast track*, previsto dall'articolo 4 del Protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali, che consente di derogare al periodo delle otto settimane (in scadenza il prossimo 22 febbraio) previste dal Protocollo n. 2 sullo scrutinio di sussidiarietà da parte dei Parlamenti nazionali.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di sei Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione, che non hanno, finora, sollevato criticità in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà. La Relatrice ritiene, quindi, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, da parte della proposta in esame, già esposto in precedenza.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14.50.

### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2330

La 14a Commissione permanente,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

richiamato il parere favorevole con osservazioni, espresso il 9 novembre 2021, sul testo del disegno di legge;

valutati, in particolare, gli emendamenti 1.81, 1.126, 1.173 e 1.174, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali, in riferimento all'articolo 15, paragrafo 1, e paragrafo 2 lettera g) della direttiva 2006/126/CE, sulla valutazione del carattere non discriminatorio, necessario e proporzionale delle eventuali restrizioni all'accesso e all'esercizio di attività di servizi, tra cui le restrizioni alla libertà contrattuale, e della relativa giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2408

La 14a Commissione permanente,

esaminato il provvedimento in titolo, recante disposizioni per la ratifica dell'Accordo di sede, sottoscritto nel 2017, con l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (EASO), relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, e della annessa Dichiarazione interpretativa del luglio 2021; considerato che:

- l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (*European Asylum Support Office* EASO) è l'agenzia dell'Unione europea avente sede a La Valletta, Malta, istituita dal regolamento (UE) n. 439/2010 e operante come centro specializzato per stimolare la cooperazione fra gli Stati membri in materia di asilo;
- l'Accordo prevede le consuete disposizioni normative degli accordi di sede, e stabilisce che i costi derivanti dalla disponibilità e dall'utilizzazione dei locali dell'Ufficio romano sono a carico dell'EASO, impegnando l'Italia ad adoperarsi per rendere disponibili i servizi pubblici necessari per il suo funzionamento e per garantirne la protezione, anche con riferimento alle comunicazioni;
- l'annessa Dichiarazione interpretativa congiunta del luglio 2021, parte integrante dell'Accordo, precisa alcuni aspetti dell'intesa bilaterale, rispetto al regolamento (UE) n. 439/2010 istitutivo dell'EASO, con riguardo alla figura del Capo dell'Ufficio operativo in Roma, all'assenza di personalità giuridica separata dell'Ufficio medesimo rispetto all'Agenzia nel suo insieme e alle responsabilità per il personale della struttura romana;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2419

La 14a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese in favore di particolari categorie di imprese (bancarie e assicurative, imprese con più di 50 lavoratori o ricavi annui superiori a 10 milioni di euro), della pubblica amministrazione e delle società partecipate, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

Il provvedimento introduce una disciplina sull'equo compenso che, pur con la positiva intenzione di una maggiore tutela del professionista, potrebbe rappresentare un sistema analogo a quello tariffario. Esso prevede infatti agli articoli 3, 4 e 5 l'obbligatorietà dell'equo compenso, all'articolo 6 la presunzione del carattere equo del compenso *standard* concordato con i Consigli nazionali degli ordini o i collegi professionali e, all'articolo 12, l'abrogazione dell'articolo 13-*bis* della legge n. 247 del 2013 e della disciplina recata dal decreto-legge n. 223 del 2006 che, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza e di libera circolazione delle persone e dei servizi, e al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, stabilivano il divieto di tariffe minime riferite alle attività professionali o intellettuali, in quanto elementi di restrizione della libera concorrenza e non in linea con la direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.

In tal senso, si ricorda l'articolo 12 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (sui requisiti subordinati alla sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale), di attuazione della direttiva 2006/123/CE, in cui si dispone che l'introduzione di nuovi requisiti quali le tariffe obbligatorie può essere effettuata nel rispetto dei principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità e nel perseguimento di interessi di carattere generale.

Al riguardo, quindi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiamare l'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2010, secondo cui l'efficacia di nuove disposizioni che prevedono i requisiti di cui all'articolo 12 è subordinata alla previa notifica alla Commissione europea.

L'articolo 6 del provvedimento introduce la possibilità per imprese e ordini professionali di concordare modelli di convenzione assistiti da presunzione di legittimità. Tale previsione rischia di compromettere la libertà contrattuale sul mercato dei servizi professionali. Tant'è che agli ordini professionali, la cui funzione è garantire la tutela della fede pubblica attraverso la vigilanza dei requisiti e dei doveri richiesti ai propri iscritti, verrebbe di fatto attribuita una forma di regolamentazione economica dell'attività dei propri iscritti, eludendo le indicazioni della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE, che in capo a tali soggetti non ammette alcun potere restrittivo della libertà contrattuale. La norma, inoltre, determinerebbe un "doppio binario" tra professionisti iscritti e non iscritti agli ordini, soprattutto con riferimento ad attività che nel nostro ordinamento possono essere liberamente esercitate sia da iscritti che da non iscritti agli ordini.

Al riguardo, quindi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere o rivedere l'articolo 6 del provvedimento.

I commi 4 e 5 dell'articolo 5 del provvedimento attribuiscono agli ordini professionali la legittimazione ad adire l'autorità giudiziaria nel caso in cui ravvisino violazioni delle disposizioni sull'equo compenso nonché il dovere di attivare l'azione disciplinare nei confronti degli iscritti che abbiano accettato (o preventivato) un compenso sotto la soglia di equità. Tale previsione, di fatto, appare lesiva degli interessi degli stessi soggetti che la legge vorrebbe tutelare (i professionisti sottopagati), un approccio che peraltro determinerebbe la reintroduzione di tariffe vincolanti, in contrasto con i principi del diritto europeo. In tal senso, le incongruenze appaiono almeno tre: 1) l'azione per la tutela giudiziaria degli interessi economici del professionista dovrebbe rappresentare un diritto soggettivo del professionista (e non dell'ordine professionale) nel contesto dei rapporti intrattenuti con i cosiddetti committenti "forti" individuati dal provvedimento; 2) l'obbligatorietà dell'azione disciplinare nei confronti del professionista vittima del trattamento economico iniquo determina una compressione degli stessi diritti soggettivi del professionista, che qualora volesse intentare un'azione giudiziaria a tutela del proprio interesse economico a essere retribuito secondo parametri di equità sarebbe automaticamente sottoposto ad azione disciplinare; 3) l'impianto delineato dai commi 4 e 5 dell'articolo 5 del provvedimento genererebbe una discriminazione tra professionisti iscritti e non iscritti agli ordini professionali, soprattutto con riferimento ad attività che possono essere esercitate congiuntamente da entrambe le categorie professionali (ad esempio organi di controllo delle società).

Al riguardo, quindi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere o rivedere i commi 4 e 5 dell'articolo 5 del provvedimento.

L'articolo 2 del provvedimento limita l'applicazione delle prescrizioni sull'equo compenso ai soli rapporti di natura convenzionale, condizione che limiterebbe sensibilmente l'efficacia della legge, compromettendo il raggiungimento delle stesse finalità istitutive.

Al riguardo, quindi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere il campo di applicazione del provvedimento, delineato dall'articolo 2, anche ai rapporti di natura non convenzionale.

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2300

La 14a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, recante interventi volti a incentivare lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche e sostenere le attività imprenditoriali della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura di rilevanza nazionale, nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea;

considerato, in particolare, che:

- l'articolo 2 delega il Governo al riordino e alla semplificazione normativa relativa al settore ittico;
- l'articolo 5 istituisce il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica con uno stanziamento di 3 milioni di euro annui:
- gli articoli 7, 8 e 9 recano disposizioni di semplificazione e di esenzione fiscale relativamente all'imposta di bollo sulla documentazione richiesta per la concessione di aiuti europei e nazionali, alla tassa di concessione governativa sulla licenza per la pesca professionale marittima, e alla tassa di concessione governativa per gli apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca;
- l'articolo 10 consente la vendita diretta dei prodotti ittici, da parte degli imprenditori ittici e degli acquacoltori, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca e del regolamento (UE) n.1379/2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- l'articolo 11 delega al Governo la disciplina sull'indicazione al consumatore della data di cattura delle diverse specie di prodotti ittici, nel rispetto del regolamento (UE) n.1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti;
- l'articolo 12 reca disposizioni concernenti l'etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura somministrati da esercizi ricettivi e di ristorazione o servizi di *catering*, sulla base di quanto previsto dal regolamento (UE) n.1379/2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- l'articolo 17 stabilisce, ai commi 1 e 2, che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali disciplini i criteri di ripartizione del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia dall'Unione europea, in funzione del principio di trasparenza e della necessità di incentivare l'impiego di sistemi di pesca selettivi e a ridotto impatto sull'ecosistema, secondo le previsioni dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 2016/1627, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;
- il comma 3 dell'articolo 17 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuova la costituzione, su base volontaria, di una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa e a favorire l'occupazione, la cooperazione e l'economia d'impresa, secondo criteri di sostenibilità ecologica, economica e sociale;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità, relativamente a quanto previsto dall'articolo 17 sulla ripartizione del contingente di cattura del tonno rosso, di rafforzare i criteri della selettività e della sostenibilità ambientale, tenendo conto non solo della storicità dei livelli di pesca, ma anche delle tradizioni locali relative alle tonnare fisse, le cui quote assegnate devono garantire la sostenibilità economica di questo metodo di pesca;

valuti, altresì, nelle more di un aumento della quota indivisa di pesca, la necessità di prevedere forme di controllo territoriale, in particolare per la piccola pesca, al fine di coniugare le esigenze dell'economia locale e i profili di sostenibilità ambientale del pescato nel rispetto della normativa europea vigente.

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2488

La 14a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo;

considerato che, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, vengono in rilievo le disposizioni degli articoli 4, 5, 7 e 8 in relazione al regolamento (UE) 2021/953 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione del certificato COVID digitale dell'UE;

considerato che, per ciò che concerne l'articolo 11 viene in rilievo la raccomandazione del Consiglio COM(2021) 749 del 25 novembre 2021 su un approccio coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di COVID-19;

considerato che l'articolo 1 dispone l'estensione, fino al 31 marzo 2022, dello stato d'emergenza in vigore;

considerato che l'articolo 2 adatta i termini che consentono l'adozione di provvedimenti di contenimento dell'emergenza epidemiologica con la proroga del termine di durata dello stato d'emergenza;

considerato che l'articolo 3 prevede la riduzione della durata della validità del certificato verde COVID- 19;

considerato che gli articoli 4, 5, 7 e 8 prevedono una revisione delle misure restrittive rispetto alla libera fruizione e accesso ai servizi e lo svolgimento di attività, l'introduzione di obblighi relativi all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie all'aperto e nei mezzi di trasporto e il mantenimento delle disposizioni relative agli obblighi vaccinali per alcune categorie professionali; considerato che l'articolo 9 dispone l'estensione del protocollo definito con le farmacie e le strutture sanitarie volto al contenimento dei prezzi della somministrazione di test COVID-19;

considerato che l'articolo 10 estende il termine massimo entro il quale possono essere cancellati o resi anonimi i dati personali trattati attraverso la piattaforma informativa nazionale;

considerato che l'articolo 11 prevede l'introduzione di disposizioni in materia di controlli per gli ingressi su territorio nazionale;

considerato che l'articolo 13 reca disposizioni volte a prevenire il contagio in ambito scolastico; considerato che l'articolo 14 autorizza stanziamenti economici utili alla costruzione di un'infrastruttura adeguata allo stoccaggio delle dosi vaccinali;

considerato che l'articolo 17 prevede la possibilità di prosecuzione dell'attività lavorativa in modalità agile per i soggetti fragili;

valutato che le citate disposizioni risultano conformi all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/953, rispetto alla competenza degli Stati membri di imporre restrizioni per motivi di salute; ritenuto che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;

condivisa l'esigenza di rafforzare le misure di contrasto alla diffusione dei contagi da Sars-Cov-2 e ritenuto, pertanto, opportuno valutare la possibilità di estendere anche agli esercizi commerciali già abilitati alla vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione la facoltà di effettuare attività di rilevamento mediante test molecolari o antigenici ed eventualmente anche di somministrazione vaccinale,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

